*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 132° — Numero 233**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 4 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**La Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311.

**Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma, di seguito indicati come «recipienti» e aventi le seguenti caratteristiche:

*a)* le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

*b)* il recipiente è costituito:

da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;

oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;

*c)* la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10.000 bar × l;

*d)* la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 °C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 °C per i recipienti in acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili, nonché gli estintori.

Art. 2.

*Condizioni per l'immissione sul mercato e l'utilizzazione*

1. È consentita l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la utilizzazione dei recipienti, purché, a seguito di corretta installazione, di manutenzione adeguata e di impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

2. Dal 1° luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei recipienti sono condizionate al rispetto delle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3.

*Requisiti di sicurezza*

1. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar. × l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato I.

2. I recipienti il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar × l devono essere fabbricati secondo le norme di cui al titolo I del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche e integrazioni, e devono recare le iscrizioni previste al punto 1 dell'allegato II, eccetto il marchio CE di cui all'art. 4.

3. È consentita l'immissione sul mercato dei recipienti di cui al comma 2 fabbricati negli Stati membri della CEE secondo le regole ivi vigenti e che rechino le iscrizioni previste dal medesimo comma 2.

Art. 4.

*Marchio CE*

1. I recipienti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere commercializzatisolo se muniti del marchio CE, apposto con le modalità di cui agli articoli 10 e 12.

2. Il marchio CE è costituito dalla sigla «CE», dalle ultime due cifre dell'anno di costruzione e dal numero distintivo dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.

3. Il marchio CE, nonché le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in modo visibile sul recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile.

Art. 5.

*Presunzione di conformità*

1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti, muniti del marchio CE, fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie.

2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Si presumono ugualmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza quei recipienti per i quali il fabbricante non ha applicato in tutto o in parte le norme di cui al comma 2 purché, in ogni caso, il modello del recipiente a pressione abbia ricevuto un attestato di certificazione CE secondo le procedure di cui all'art. 9.

Art. 6.

*Misure amministrative per la sicurezza delle persone e dei beni*

1. Nel caso in cui un recipiente, munito del marchio CE ed usato conformemente alla propria destinazione, possa compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con decreto motivato e, qualora vi sia segnalazione da parte di altre amministrazioni, di concerto con i Ministeri competenti, all'adozione di ogni misura utile per l'eventuale ritiro, o per la proibizione o la limitazione di immissione sul mercato. Il provvedimento è notificato immediatamente agli interessati e deve contenere l'indicazione dei mezzi di ricorso. Di esso viene data comunicazione motivata alla Commissione ed agli Stati membri della CEE, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

*Organismi autorizzati*

1. L'organismo che chiede di essere autorizzato a svolgere le procedure di cui all'art. 8 ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato III. Il contenuto della domanda è fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché di concerto con il Ministro dell'interno quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza dall'incendio. Il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e possono procedere a verifiche e ispezioni nei confronti dell'organismo di cui al comma 1, al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.

4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è revocata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, dà comunicazione alla Commissione CEE dell'elenco degli organismi autorizzati, nonché delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione.

6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.

7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi.

8. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri di cui al comma 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informerà gli altri Stati membri e la Commissione CEE.

Art. 8.

*Obblighi per recipienti pericolosi*

1. Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar × l, fabbricati conformemente alle norme di cui all'art. 5, comma 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, a sua scelta:

*a)* informarne un organismo autorizzato di cui all'art. 7 che, in base alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, rilascerà un attestato di idoneità di tale documentazione;

*b)* ovvero sottoporre alla certificazione CE di cui all'art. 9 un modello di recipiente.

2. Se i medesimi recipienti sono fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art. 5, comma 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve sottoporre alla certificazione CE di cui all'art. 9 un modello di recipiente.

3. I recipienti fabbricati conformemente alle norme di cui all'art. 5, comma 1, oppure al modello approvato, prima di essere immessi sul mercato devono essere sottoposti:

*a)* alla verifica CE di cui all'art. 10, se il prodotto PS × V è superiore a 3.000 bar × l;

*b)* a scelta del fabbricante, se il prodotto PS × V è inferiore o pari a 3.000 bar × l e superiore a 50 bar × l:

1) alla dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 12;

2) oppure alla verifica CE di cui all'art. 10.

4. I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di certificazione di cui ai precedenti commi sono redatti nella lingua dello Stato membro in cui risiede l'organismo autorizzato o in una lingua da quest'ultimo accettata.

Art. 9.

*Certificazione CE*

1. La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che un modello di recipiente soddisfa alle disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunità ad un unico organismo di controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve risiedere nella Comunità europea.

3. La domanda deve contenere:

*a)* il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonché il luogo di fabbricazione dei recipienti;

*b)* la documentazione tecnica di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II.

4. La domanda è corredata da un recipiente rappresentativo della produzione prevista.

5. L'organismo autorizzato esamina dapprima la documentazione tecnica di costruzione, indi il recipiente e verifica se lo stesso è stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica e se è affidabile nelle condizioni di servizio previste; lo sottopone quindi a prove ed esami per accertarne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'allegato I.

6. Se i risultati sono positivi, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato di certificazione CE del modello, corredato dalle conclusioni dell'esame e dall'indicazione di eventuali altre condizioni da rispettare, nonché delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il modello approvato.

7. L'attestato di certificazione è trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. L'organismo autorizzato che motivatamente rifiuta di rilasciare un attestato di certificazione CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri organismi autorizzati.

Art. 10.

*Verifica CE*

1. Un organismo autorizzato ai sensi dell'art. 7 procede alla verifica CE controllando e certificando la conformità dei recipienti prodotti in serie ai requisiti di sicurezza indicati dall'allegato I e alle norme di cui all'art. 5, comma 1, oppure al modello approvato. Se i risultati della verifica sono positivi, l'organismo di controllo rilascia un certificato CE e appone il marchio CE di cui all'art. 4.

2. La verifica si effettua su lotti di recipienti, accompagnati dall'attestato di certificazione di cui all'art. 9; qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato, devono essere accompagnati dal fascicolo tecnico di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, che l'organismo deve preliminarmente esaminare per attestarne l'idoneità. L'organismo autorizzato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati dal fabbricante conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica ad una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità. La prova idraulica può essere sostituita da una prova pneumatica di pari efficacia e alla medesima pressione di prova Ph secondo procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'organismo autorizzato esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono effettuate anche sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità alle prescrizioni contemplate nel punto stesso.

Art. 11.

*Relazione del fabbricante*

1. Il fabbricante di recipienti, prima di avviare la produzione, deve trasmettere all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE o l'attestato di idoneità una relazione sui procedimenti di fabbricazione, nonché l'insieme delle disposizioni prestabilite e sistematiche che intende adottare per garantire la conformità dei recipienti ai requisiti essenziali di sicurezza o al modello approvato.

2. La relazione deve contenere:

*a)* una descrizione dei mezzi di produzione e di controllo adeguati per il tipo di costruzione;

*b)* un fascicolo di controllo che indichi gli esami e le prove appropriate da eseguirsi nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze;

*c)* l'impegno ad eseguire le prove conformemente a quanto dichiarato, nonché ad effettuare una prova idraulica oppure, dietro autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una prova pneumatica, ad una pressione di prova Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo su ciascun recipiente fabbricato; tali prove debbono essere eseguite sotto la responsabilità di personale qualificato, funzionalmente indipendente dai servizi incaricati della produzione, che dovrà impegnarsi a fare in merito una relazione per ogni lotto da inviare all'organismo autorizzato;

*d)* l'indicazione dei luoghi di fabbricazione e deposito e la data di inizio della produzione.

### Art. 12.
*Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza CE*

1. Per i recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar × l, ma non superiore a 3000 bar × l, e che non siano stati assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *b)*, alla procedura di verifica di cui all'art. 10, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'art. 11, appone il marchio CE di cui all'art. 4 sui recipienti che dichiara, sotto la propria responsabilità, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza o ad un modello approvato; il fabbricante è soggetto alla sorveglianza CE qualora il prodotto PS × V sia superiore a 200 bar × l. Il fabbricante predispone altresì le istruzioni in conformità al punto 2 dell'allegato II.

2. La sorveglianza CE è effettuata dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo autorizzato al quale è stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera *a)*.

3. Il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE deve consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le indicazioni necessarie, tra cui la documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneità ed una relazione sugli esami e prove eseguiti.

4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE verifichi effettivamente, durante la fabbricazione, i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera *c)*, comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente del lotto ai fini del controllo. Di tutte le operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo verbale trasmettendone, entro trenta giorni, copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, su loro richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione CEE.

### Art. 13.
*Esame della relazione*

1. Qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE o di idoneità, prima dell'inizio della produzione, esamina la relazione di cui all'art. 11 e la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3, onde attestarne l'idoneità.

### Art. 14.
*Informazioni da parte dell'organismo autorizzato*

1. Quando l'organismo autorizzato constata che il marchio CE è stato apposto indebitamente sui recipienti, ne informa i Ministeri di cui all'art. 7, comma 2, per l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa la Commissione e gli altri Stati membri della CEE. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

### Art. 15.
*Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone il marchio CE indebitamente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione col marchio CE è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni, salvo che il fatto costituisca reato.

3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marchio CE e delle iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventimilioni.

### Art. 16.
*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

---

### *ALLEGATO I*

I requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti sono indicati qui appresso.

1. MATERIALI

I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1 a 1.4.

1.1. Parti soggette a pressione

I materiali di cui all'articolo 1 utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere:

— saldabili;
— duttili e tenaci onde, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione ne rottura di tipo fragile;
— non deteriorabili con l'invecchiamento.

Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1 e, per i recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.

Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo redatto dal fabbricante del materiale, come figura nell'allegato II.

1.1.1. *Recipienti di acciaio*

Gli acciai di qualità non legati, devono soddisfare le seguenti disposizioni:

*a)* essere di acciaio non effervescente e forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;

*b)* il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25% e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05%;

*c)* presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui indicate:

— il valore massimo della resistenza alla trazione $R_{m.\ max}$ deve essere inferiore a 580 N/mm ;

— l'allungamento dopo rottura deve essere:

— se la provetta è prelevata parallelamente alla direzione di laminazione:

spessore $\geq$ 3 mm; A $\geq$ 22%.
spessore < 3 mm; $A_{80\ mm}$ $\geq$ 17%;

— se la provetta è prelevata perpendicolarmente alla direzione di laminazione:

spessore $\geq$ 3 mm; A $\geq$ 20%,
spessore < 3 mm; $A_{80\ mm}$ $\geq$ 15%;

— il valore medio dell'energia di rottura KCV, determinato su 3 provette deve essere almeno di 35 J/cm² in senso longitudinale e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre valori può essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore a 25 J/cm².

La verifica di questa qualità è richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima di esercizio è inferiore a —10 °C e con spessore delle pareti superiore a 5 mm.

1.1.2. *Recipienti di alluminio*

L'alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari almeno al 99,5% e le leghe di cui all'articolo 1, paragrafo 2 devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio.

Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti disposizioni:

*a)* essere forniti allo stato ricotto;
*b)* presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui indicate:

— il valore massimo della resistenza alla trazione $R_{m.\ max}$ deve essere inferiore o pari a 350 N/mm²;

— l'allungamento dopo rottura deve essere:
— se la provetta è prelevata parallelamente alla direzione di laminazione: A $\geq$ 16%;
— se la provetta è prelevata perpendicolarmente alla direzione di laminazione: A $\geq$ 14%.

1.2. Materiali per la saldatura

I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul o del recipiente a pressione devono essere appropriati e compatibili con i materiali da saldare.

1.3. Accessori per contribuire alla resistenza del recipiente

Questi accessori (bulloni, dadi, ecc.) devono essere realizzati con il materiale specificato al punto 1.1 oppure con altri tipi di acciaio, alluminio o appropriata lega di alluminio e compatibili con i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione.

Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e una tenacia appropriati.

1.4. Parti non soggette a pressione

Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.

2. PROGETTAZIONE DEI RECIPIENTI

Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:

— la temperatura minima di esercizio $T_{min}$

— la temperatura massima di esercizio $T_{max}$

— la pressione massima di esercizio PS.

Tuttavia, se è scelta una temperatura minima di esercizio superiore a −10 °C, i requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a −10 °C.

Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni seguenti:

— deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti;

— deve essere possibile svuotare i recipienti;

— le qualità meccaniche devono essere costanti per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione;

— i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione;

e del fatto che, nelle condizioni d'impiego previste,

— i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano nuocere alla loro sicurezza d'impiego;

— la pressione interna non deve superare in modo continuo la pressione massima di esercizio PS; essa può tuttavia essere superata transitoriamente al massimo del 10%.

Gli assemblaggi circolari e longitudinali devono essere realizzati con saldature con penetrazione piena o con saldature di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici devono avere un profilo cilindrico.

2.1. Spessore delle pareti

Se il prodotto PS · V non è superiore a 3000 bar/l, il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il prodotto PS · V è superiore a 3000 bar/l, oppure qualora la temperatura massima di servizio superi i 100 °C lo spessore è determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.

Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non può tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.

2.1.1. *Metodo di calcolo*

Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato tenendo conto dell'intensità delle sollecitazioni e disposizioni seguenti:

— la pressione di calcolo da prendere in considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio prescelta;

— la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve superare il più piccolo tra i valori 0,6 $R_{ET}$ o 0,3 $R_m$. Per determinare le sollecitazioni ammissibili il fabbricante deve utilizzare i valori $R_{ET}$ e $R_m$ minimi garantiti dal fabbricante del materiale.

Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende una o più saldature longitudinali realizzate con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemente a quanto sopra indicato deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.

2.1.2. *Metodo sperimentale*

Lo spessore delle pareti deve essere determinato in modo da permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, ad una pressione uguale almeno a 5 volte alla pressione massima di esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale permanente inferiore o uguale all'1%.

3. PROCESSI DI FABBRICAZIONE

I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli di produzione conformemente alla documentazione tecnica relativa alla progettazione e alla fabbricazione, di cui al punto 3 dell'allegato II.

3.1. Preparazione dei componenti

La preparazione dei componenti (formatura e smussatura, ecc.) non deve indurre difetti di superficie, fessure o cambiamenti delle caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da nuocere alla sicurezza dell'impiego dei recipienti.

3.2. Saldature su parti soggette a pressione

Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati e esenti da difetti di superficie e/o interni tali da nuocere alla sicurezza dei recipienti.

Le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti di saldatura approvati. Le prove per l'approvazione e la qualificazione sono effettuate da organismi di controllo autorizzati.

Nel corso della produzione il fabbricante deve altresì garantire una costante qualità delle saldature mediante esami appropriati secondo modalità adeguata. Detti esami devono formare oggetto di una relazione.

4. IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI RECIPIENTI

Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante, previste al punto 2 dell'allegato II.

---

*ALLEGATO II*

1. MARCHIO CE E ISCRIZIONI

Il recipiente o la targhetta segnaletica deve recare il marchio CE previsto all'articolo 4 e le seguenti iscrizioni:

| | |
|---|---|
| — pressione massima di esercizio | PS in bar |
| — temperatura massima di esercizio | $T_{max}$ in °C |
| — temperatura minima di esercizio | $T_{min}$ in °C |
| — capacità del recipiente | V in l |

— nome o marchio del fabbricante

— tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.

Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.

2. ISTRUZIONI PER L'USO

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

— le informazioni previste al punto 1, ad eccezione dell'identificazione di serie del recipiente;

— il campo di impiego previsto;

— le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

Esse sono redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE

La documentazione tecnica di costruzione deve comprendere una descrizione delle tecniche e delle attività di carattere operativo utilizzate per conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 o alle norme di cui all'articolo 5 e in particolare:

*a)* un progetto di fabbricazione dettagliato del recipiente,

*b)* le istruzioni per l'uso,

*c)* un documento descrittivo che precisi:

— i materiali utilizzati,

— i procedimenti di saldatura utilizzati,

— i controlli effettuati,

— tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione dei recipienti.

Ove siano utilizzate le procedure di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, detta documentazione deve constare inoltre:

i) dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori;

ii) del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e degli assemblaggi che contribuiscono alla robustezza del recipiente a pressione;

iii) di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti.

4. DEFINIZIONE E SIMBOLI

4.1. Definizioni

*a)* La pressione di calcolo «P» è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti sottoposte a pressione.

*b)* La pressione massima d'esercizio «PS» è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d'impiego.

*c)* La temperatura minima d'esercizio «$T_{min}$» è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.

*d)* La temperatura massima d'esercizio «$T_{max}$» è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.

*e)* Il limite di elasticità «$R_{ET}$» è il valore alla temperatura massima di esercizio $T_{max}$:

— del limite superiore di snervamento $R_{eH}$, per un materiale che presenta un limite superiore ed inferiore, oppure

— del limite convenzionale di elasticità $R_p0,2$ oppure

— del limite convenzionale di elasticità $R_p1,0$ per l'alluminio non legato.

*f)* Famiglie di recipienti:

Fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal modello soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.1.1 o 2.1.2 dell'allegato I) e/o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:

— allorché il modello è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola;

— se il modello è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.

Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture e/o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante.

*g)* Un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3.000 recipienti dello stesso modello.

*h)* Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente ad una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione.

*i)* Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante certifica che il prodotto consegnato è conforme alle specifiche imposte e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, per quanto concerne la composizione dinamica e le caratteristiche meccaniche eseguite sui prodotti ottenuti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.

4.2. Simboli

| Simbolo | Descrizione | Unità |
|---|---|---|
| A | allungamento dopo la rottura ($L_0$ = 5.65 $\sqrt{S_0}$) | % |
| A 80 mm | allungamento dopo la rottura ($L_0$ = 80 mm) | % |
| KCV | energia di rottura | $J/cm^2$ |
| P | pressione di calcolo | bar |
| PS | pressione d'esercizio | bar |
| $P_h$ | pressione di prova idraulica | bar |
| $R_p 0,2$ | limite convenzionale di elasticità a 0,2% | $N/mm^2$ |
| $R_{et}$ | limite di elasticità alla massima temperatura di esercizio | $N/mm^2$ |
| $R_{eH}$ | limite superiore di snervamento | $N/mm^2$ |
| $R_m$ | resistenza alla trazione a temperatura ambiente | $N/mm^2$ |
| $R_{m,max}$ | resistenza massima alla trazione | $N/mm^2$ |
| $R_p 1,0$ | limite convenzionale di elasticità a 1,0% | $N/mm^2$ |
| $T_{max}$ | temperatura massima di esercizio | °C |
| $T_{min}$ | temperatura minima di esercizio | °C |
| V | capacità del recipiente | l |

---

*ALLEGATO III*

CRITERI MINIMI SUI QUALI GLI STATI MEMBRI DEVONO FONDARSI PER DESIGNARE GLI ORGANISMI DI CONTROLLO.

1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei recipienti che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
   - una buona formazione tecnica e professionale;
   - una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
   - la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, né dei risultati di tali controlli.
6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale, o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo di controllo è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.

91G0353

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 312.

**Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri 83/90, 85/323, 85/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Viste le direttive n. 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, n. 85/323/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, che modificano la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nonché la direttiva n. 86/587/CEE del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato *I* della citata direttiva n. 64/433/CEE;

Considerato che per l'attuazione delle predette direttive il Governo è stato autorizzato a provvedere in via regolamentare, a norma del combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato *C* della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuta l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, numero 86/587/CEE e n. 88/288/CEE;

Tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 12 della direttiva n. 89/662/CEE;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante attuazione della direttiva n. 64/433/CEE;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

### Art. 1.

1. Gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici sono regolati dal presente regolamento.

Art. 2.

1. Il presente regolamento non si applica alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo, alle carni contenute in piccoli pacchi spediti a privati, né alle carni che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti commerciali tra Stati membri per essere consumate dal personale e dai passeggeri.

Art. 3.

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

*a)* carni: tutte le parti, adatte al consumo alimentare umano, *ottenute dagli animali domestici indicati* all'art. 1;

*b)* carni fresche: le carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;

*c)* carni separate meccanicamente: quelle ottenute mediante separazione meccanica da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremità degli arti al di sotto delle articolazioni carpeali e tarsali, nonché le vertebre coccigee dei suini, destinate agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

*d)* carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, bufalini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;

*e)* frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera *d)*, anche se in connessione naturale con la carcassa;

*f)* visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

*g)* veterinario ufficiale: il veterinario designato, tra i propri dipendenti, dal Ministero della sanità o dalla regione o dalla unità sanitaria locale, secondo le rispettive competenze;

*h)* Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro della Comunità economica europea;

*i)* Paese destinatario: lo Stato membro della stessa Comunità verso il quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro;

*l)* mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinate al carico, nonché le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

*m)* stabilimento: il macello riconosciuto, il laboratorio di sezionamento riconosciuto, il deposito frigorifero riconosciuto;

*n)* confezionamento: l'operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con le carni fresche, come pure questo stesso primo involucro o contenitore;

*o)* imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore.

Art. 4.

1. Le carni fresche spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Quando si tratta di carcasse, mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o quarti, occorre che tali pezzature:

*a)* siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'art. 9;

*b)* provengano da un animale da macello che il veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria *ante mortem* conformemente allegato *I*, capitolo V, e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l'utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche;

*c)* siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità dell'allegato *I*, capitolo VI;

*d)* in conformità dell'allegato *I*, capitolo VII, siano state sottoposte ad un'ispezione sanitaria *post mortem* effettuata dal veterinario ufficiale e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

*e)* abbiano il bollo sanitario, in conformità dell'allegato *I*, capitolo X;

*f)* siano accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, in conformità dell'allegato *I*, capitolo XII;

*g)* in conformità dell'allegato *I*, capitolo XIII, siano conservate dopo l'ispezione *post mortem* in condizioni igieniche soddisfacenti all'interno di stabilimenti riconosciuti a norma dell'art. 9 e controllati a norma dell'allegato *I*, capitolo IX;

*h)* siano trasportate nel Paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità delle disposizioni dell'allegato *I*, capitolo XIV.

3. Quando si tratta di pezzature inferiori a quelle di cui al comma 2 o di carni disossate, occorre che queste:

*a)* siano state sezionate o disossate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all'art. 9;

*b)* siano state sezionate o disossate e ottenute, conformemente all'allegato *I*, capitolo VIII, e provengano:

1) da carni fresche di animali macellati nel territorio dello Stato membro, rispondenti alle condizioni di cui al comma 2, escluse le condizioni di cui alle lettere *f)* ed *h)*, e trasportate conformemente all'allegato *I*, capitolo XIV;

2) da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui al comma 2;

3) da carni fresche importate da Paesi terzi conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche da Paesi terzi;

*c)* siano state depositate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato *I*, capitolo XIII, presso stabilimenti riconosciuti a norma dell'art. 9 e controllati a norma dell'allegato *I*, capitolo IX;

*d)* siano state controllate dal veterinario ufficiale conformemente all'allegato *I*, capitolo IX;

*e)* rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio, alle prescrizioni dell'allegato *I*, capitolo XI;

*f)* soddisfino alle condizioni di cui al comma 2, lettere *c)*, *e)*, *f)* ed *h)*.

4. Quando si tratta di frattaglie, occorre che siano state ottenute in un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e soddisfino alle condizioni indicate nei commi 2 e 3; le frattaglie non possono essere affettate, fatta eccezione per i fegati dei bovini, purché ciò avvenga in laboratori di sezionamento approvati.

5. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente al presente regolamento, in un magazzino frigorifero riconosciuto e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per magazzinaggio, devono:

*a)* soddisfare alle condizioni fissate al comma 2, lettere *c)*, *e)*, *g)* ed *h)*, e ai commi 3 e 4 o essere importate in provenienza da Paesi terzi conformemente alla regolamentazione comunitaria;

*b)* essere accompagnate da un certificato conforme al modello dell'allegato *II* durante il trasporto verso il Paese destinatario; tale certificato è elaborato dal veterinario ufficiale in base a certificati di sanità allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio e deve, in caso d'importazione, precisare l'origine delle carni fresche.

6. Le carni fresche che sono state immagazzinate in un Paese terzo, presso un magazzino frigorifero sotto controllo doganale e approvato conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e che non sono state sottoposte dal momento del deposito in magazzino ad alcuna manipolazione, devono:

*a)* soddisfare alle condizioni dei commi 2, 3 e 4;

*b)* essere accompagnate da un certificato conforme al modello adottato con decisione comunitaria;

*c)* avere le garanzie particolari, adottate con decisione comunitaria, concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto e quelle concernenti il rilascio del certificato.

7. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e successive modifiche, i commi da 1 a 6 non si applicano:

*a)* alle carni fresche introdotte con apposita autorizzazione del Ministero della sanità per usi diversi dal consumo umano; quando tali carni sono destinate ad esposizioni o a studi speciali, ovvero ad essere analizzate, l'autorità sanitaria territorialmente competente, debitamente informata, vigila affinché le stesse non siano utilizzate per il consumo umano e dispone perché, dopo la chiusura dell'esposizione o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse, siano distrutte sotto controllo ufficiale;

*b)* alle carni fresche introdotte con l'autorizzazione del Ministero della sanità esclusivamente in vista del rifornimento delle organizzazioni internazionali e delle forze militari, di diversa bandiera, di stanza sul territorio nazionale.

8. Le carni di cui al comma 7 non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali esse sono state introdotte nel territorio nazionale.

9. Durante l'ispezione *post mortem* e il controllo previsti, rispettivamente, al comma 2, lettera *d)*, ed al comma 3, lettera *d)*, il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali ed in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero della sanità, da personale ausiliario particolarmente addestrato, messo a disposizione dall'ente o dal privato proprietari o titolari dello stabilimento.

Art. 5.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, le carni fresche spedite dal territorio nazionale in altro Stato membro devono rispondere alle seguenti condizioni:

*a)* le carni fresche di origine suina, che non abbiano subito trattamento per mezzo del freddo a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, devono essere state sottoposte ad esame delle trichine conformemente all'allegato *I*, capitolo VII, punto 41, sub *C;*

*b)* le carni fresche e gli animali da cui esse sono ottenute devono essere state sottoposte, per sondaggio, ad un esame per la ricerca dei residui in conformità della normativa vigente in materia.

Art. 6.

1. Sono escluse dagli scambi intracomunitari:

*a)* le carni fresche dei verri, dei suini criptorchidi ed ermafroditi, dei suini maschi non castrati di peso, espresso in carcassa, superiore al limite stabilito dal Consiglio delle Comunità europee, salvo che tali carni siano destinate ad uno dei trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e siano munite del bollo speciale previsto dalla decisione n. 84/371/CEE;

*b)* le carni separate meccanicamente;

*c)* le carni fresche:

1) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonale il cui impiego non è consentito;

2) contenenti residui di sostanze ad azione ormonale di cui è consentito l'impiego terapeutico, o contenenti residui di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze pericolose o che potrebbero rendere il

consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute umana, quando tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi, oppure, laddove non siano state stabilite tolleranze, superino i quantitativi la cui innocuità è provata in base alle conoscenze scientifiche e su cui il comitato scientifico veterinario della Comunità economica europea si è pronunciato;

*d)* le carni fresche di animali ai quali siano stati somministrati prodotti che possono rendere le carni pericolose o nocive per la salute umana e su cui il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere; tali prodotti sono riportati in un elenco adottato dal Ministro della sanità con proprio decreto;

*e)* le carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti od ultraviolette, o bollate con coloranti diversi da quelli previsti per la bollatura sanitaria conforme al presente regolamento;

*f)* le carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi, nonché carni fresche di animali sui quali, dopo la macellazione, sia stata constatata una qualunque forma di tubercolosi, ovvero la presenza di una o più cisti vive o morte di *Cysticercus bovis* oppure di *Cysticercus cellulosae*, o ancora, nel caso dei suini, la presenza di trichine;

*g)* le carni fresche di animali macellati troppo giovani;

*h)* le parti di carcasse o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, ovvero le malformazioni o le alterazioni previste all'art. 4, comma 2, lettera *d)*;

*i)* le teste dei bovini nonché le parti della muscolatura o di altri tessuti della testa, esclusi la lingua e il cervello;

*l)* le carni di animali cui sono stati somministrati prodotti inteneritori;

*m)* il sangue;

*n)* carni fresche in pezzi inferiori ai 100 grammi.

Art. 7.

1. Il Ministro della sanità può concedere ad uno o più Paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi particolari e chiedere analoghe autorizzazioni motivate ad uno o più Paesi destinatari, in base alle quali possono essere introdotte nel territorio:

*a)* carni fresche suine che, in deroga all'art. 5, comma 1, non siano state sottoposte ad un esame delle trichine a norma dell'allegato *I*, capitolo VII, punto 41, sub *C*;

*b)* carni fresche suine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, destinate ad altri usi;

*c)* carni fresche di cui all'art. 6, comma 1, lettere *b)*, *i)*, *l)* e *m)*.

2. La spedizione delle carni fresche di cui al comma 1 può essere effettuata solo conformemente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

3. Il Ministro della sanità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee delle autorizzazioni generali concesse.

4. Nelle spedizioni verso gli altri Stati, il tipo di autorizzazione eventualmente utilizzato deve essere indicato nei certificati sanitari i cui modelli figurano nell'allegato *II*.

Art. 8.

1. Il Ministero della sanità ha il compito di raccogliere e utilizzare i risultati dei controlli *ante* e *post mortem*, effettuati dai veterinari ufficiali, nei casi di diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo.

2. Quando venga diagnosticata una malattia di cui al comma 1, il veterinario ufficiale che ha effettuato il controllo sulle carni comunica l'esito relativo ad ogni specifico caso al Ministero della sanità ed al veterinario ufficiale che controlla l'allevamento di provenienza dell'animale

3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee tutte le informazioni concernenti le più ricorrenti malattie degli animali e in particolare quelle trasmissibili all'uomo.

Art. 9.

1. Il Ministero della sanità, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento, riconosce l'idoneità degli stabilimenti e redige un elenco degli stessi attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi.

2. Copia dell'elenco di cui al comma 1 viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

3. Il Ministero della sanità revoca il riconoscimento, dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee, qualora non siano più soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto; a tal fine si tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'art. 10.

4. Il veterinario ufficiale effettua sotto la propria responsabilità le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti.

5. Nell'esercizio di tali funzioni il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario appositamente addestrato dipendente dall'ente o dal privato titolare dello stabilimento.

6. Il veterinario ufficiale deve avere in ogni momento libero accesso a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10.

1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere a controlli sugli impianti nazionali; in particolare possono controllare se gli stabilimenti riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni del presente regolamento e segnatamente quelle dell'allegato *I*, capitoli I, II e III.

Art. 11.

1. Nel primo comma dell'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, dopo la parola: «bollo», la frase: «di cui alla lettera *e)* del paragrafo *A)* del precedente articolo 4» è sostituita dalla seguente: «prescritto per gli scambi di carni fresche fra gli Stati membri della Comunità economica europea».

2. Nel secondo comma dell'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, dopo la parola: «certificati», la frase: «conformi al modello di cui all'allegato II» è sostituita dalla seguente: «sanitari conformi al modello previsto per le carni fresche destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunità economica europea».

3. Nel terzo comma dell'art. 14 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, dopo il termine: «revocarle» le parole da «in conformità» a «medesima» sono soppresse.

Art. 12.

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 e gli allegati della legge 29 novembre 1971, n. 1073, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1991*
*Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 69*

---

ALLEGATO I

CONDIZIONI GENERALI
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1) nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o depositate:

*a)* un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori; tuttavia gli stabilimenti devono avere:

— nel caso dei locali di cui al capitolo I, punto 13, lettere *d)* ed *f)*, al capitolo II, punto 14, lettera *a)*, ed al capitolo III, punto 15, lettera *a)*, un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua o per i locali di cui al punto 15, lettera *a)*, dotato di un dispositivo che consenta un'evacuazione facile dell'acqua:

— nel caso dei locali di cui al capitolo III, punto 16, lettera *a)*, pavimenti impermeabili ed imputrescibili;

*b)* pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, ma almeno tre metri nei locali di macellazione, e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al capitolo III, punto 16, lettera *a)*.

Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al capitolo III, punto 16, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento;

*c)* porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte da entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio;

*d)* materiali isolanti imputrescibili ed inodori;

*e)* un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore;

*f)* una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori;

*g)* un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la superficie interna del tetto di copertura deve soddisfare queste condizioni;

2) *a)* un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda: i rubinetti non debbono essere del tipo azionabile a mano. Tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di asciugamani da usare una sola volta;

*b)* dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C;

3) adeguati dispositivi di protezione contri gli animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.;

4) *a)* attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. L'utilizzazione del legno è vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche imballate in maniera igienica;

*b)* utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche:

— per la manipolazione delle carni fresche,

— per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;

*c)* attrezzature per manipolare in condizioni igieniche e proteggere le carni durante le operazioni di carico e scarico;

*d)* recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni non destinate al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e frattaglie possano essere collocate se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro: allorché l'eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico, questi dovrebbero essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche;

5) impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne previste dalla direttiva. Queste attrezzature devono essere provviste di un sistema di drenaggio che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni;

6) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva n. 80/778/CEE, sotto pressione ed in quantità sufficiente: tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purché le relative

condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile;

7) un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi della direttiva n. 80/778/CEE;

8) un sistema di evacuazione delle acque di rifiuto rispondente ai requisiti igienici;

9) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure, nel caso dei depositi di cui al capitolo III, punto 16, attrezzature adeguate;

10) attrezzature che permettano in qualsiasi momento l'adeguata esecuzione degli esami veterinari di cui alla direttiva;

11) un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta: i lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi;

12) un locale e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Essi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto in locali ufficialmente autorizzati.

## CAPITOLO I

## CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI

13) Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli debbono avere almeno:

*a)* stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali o, se la situazione climatica lo permette, recinti di attesa; pareti e pavimenti in materiali solidi, impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili; detti reparti devono essere attrezzati con dispositivi per abbeverare gli animali e nutrirli, se necessario, nonché di canali di scolo atti all'evacuazione dei liquidi verso pozzetti a sifone muniti di griglia;

*b)* locali per la macellazione, di dimensioni tali da consentire il normale svolgimento delle relative operazioni; quando in un locale adibito alla macellazione si effettua sia la macellazione dei suini, sia quella di animali di altra specie, dev'essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini; tuttavia, tale apposito reparto non è indispensabile se la macellazione dei suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi; in tal caso, però, le operazioni di scottatura, di depilazione, di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena di macellazione da uno spazio libero di almeno 5 m o da un tramezzo alto almeno 3 m;

*c)* locali separati, sufficientemente ampi e utilizzati esclusivamente:

— per lo svuotamento, la pulitura e la lavorazione degli stomachi e degli intestini.

Tuttavia, questi locali separati non sono necessari se le suddette operazioni sugli stomachi sono effettuate mediante un attrezzo meccanico in circuito chiuso munito di un sistema di ventilazione appropriato e rispondente ai requisiti seguenti:

1) l'attrezzo deve essere installato e sistemato in modo che le operazioni di separazione degli intestini dagli stomachi e di svuotamento e di pulitura degli stomachi si svolgano igienicamente. Esso deve essere collocato in un sito apposito, nettamente separato dalle carni fresche esposte mediante un tramezzo che parte dal suolo fino ad un'altezza di almeno tre metri e che circonda la superficie in cui si sono effettuate queste operazioni;

2) la forma e il funzionamento del macchinario devono essere tali da prevenire effettivamente qualsiasi contaminazione delle carni fresche;

3) un dispositivo di estrazione d'aria deve essere situato e funzionare in condizioni tali da eliminare gli odori ed i rischi di contaminazione da aerosol;

4) il macchinario deve essere munito di un dispositivo per l'evacuazione in circuito chiuso delle acque residue e del contenuto degli stomachi verso un sistema di drenaggio;

5) il circuito in cui passano gli stomachi in direzione dell'apparecchio e in provenienza dal medesimo deve essere nel contempo nettamente separato e distanziato dal circuito delle altre carni fresche. Immediatamente dopo lo svuotamento e la pulitura gli stomachi devono essere portati via igienicamente;

6) gli stomachi non devono essere manipolati dal personale che manipola le altre carni fresche. Il personale che manipola gli stomachi non deve avere accesso alle altre carni fresche;

— per la lavorazione delle budella e delle trippe, se tali lavori vengono effettuati nel macello;

— per la preparazione e la pulitura delle frattaglie diverse da quelle menzionate ai precedenti trattini, comprendenti uno spazio a parte per le teste, che devono essere adeguatamente separate dalle altre frattaglie, qualora tali operazioni vengano effettuate presso il macello ma non sulla linea di macellazione;

— per il deposito delle pelli, delle corna e degli zoccoli, nonché delle setole dei suini, quando tali materiali non sono evacuati dal macello il giorno stesso della macellazione;

*d)* uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito nel macello;

*e)* locali chiudibili a chiave o, se il clima lo permette, recinti per il ricovero degli animali malati o sospetti; locali chiudibili a chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed al deposito delle carni sequestrate. La presenza in uno stabilimento riconosciuto di locali riservati alla macellazione di questi animali non è obbligatoria quando da parte del responsabile dell'azienda venga assicurato il realizzarsi di una delle seguenti due circostanze:

— la macellazione avvenga in giorni diversi rispetto alla macellazione degli animali le cui carni sono contrassegnate con bollo CEE.
In tale caso il veterinario ufficiale deve controllare che i locali e le attrezzature siano sottoposte a pulizia e disinfezione particolarmente accurate prima di consentire nuovamente la macellazione di animali le cui carni siano da contrassegnarsi con bollo CEE;

— la macellazione avvenga nel più vicino macello pubblico. In tal caso dovrà essere acquisita formalmente la piena disponibilità da parte dell'autorità preposta a tale macello pubblico;

*f)* locali frigoriferi di capacità adeguata con apparecchiature resistenti alla corrosione, destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio;

*g)* un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

*h)* una netta separazione tra il reparto sudicio e quello pulito, tale da proteggere quest'ultimo dalla contaminazione;

*i)* un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; durante tali operazioni, in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo;

*l)* una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

*m)* qualora sia ammassato del concime nell'area del macello, un locale appositamente allestito a tal fine;

n) un locale adeguatamente attrezzato per l'esecuzione dell'esame delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento.

CAPITOLO II

## REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

14) Oltre alle esigenze generali, i laboratori di sezionamento devono avere almeno:

*a)* locali frigoriferi di capacità adeguata per la conservazione delle carni, nonché, quando nello stabilimento sono depositate carni imballate, un locale frigorifero riservato ad esse;

*b)* un locale per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento delle carni, provvisto di un termometro o di un teletermometro registratori;

*c)* un locale adibito alle operazioni di imballaggio, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo XI, punto 62;

*d)* un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d'imballaggio, ovvero uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito nel macello;

*e)* locali chiudibili a chiave o, se il clima lo permette, recinti per il ricovero degli animali malati o sospetti; locali chiudibili a chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed al deposito delle carni sequestrate. La presenza in uno stabilimento riconosciuto di locali riservati alla macellazione di questi animali non è obbligatoria quando le norme dello Stato membro vietano che detti animali siano macellati nella stessa giornata in cui vengono macellati animali le cui carni sono destinate agli scambi intracomunitari, o prescrivono che vengano macellati una volta terminata la macellazione degli animali le cui carni sono destinate agli scambi intracomunitari e dopo che siano state prese misure per evitare la contaminazione di dette carni. In tali casi, i locali devono essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere usati nuovamente per la macellazione di animali destinati agli scambi intracomunitari, oppure bisogna assicurarsi che tali animali non vengano macellati nello stabilimento riconosciuto, bensì in locali separati appositamente previsti;

*f)* locali frigoriferi di capacità adeguata con apparecchiature resistenti alla corrosione, destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio;

*g)* un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

*h)* una netta separazione tra il reparto sudicio e quello pulito, tale da proteggere quest'ultimo dalla contaminazione;

*i)* un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; durante tali operazioni, in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo;

*l)* una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

*m)* qualora sia ammassato concime nell'area del macello, un locale appositamente allestito a tal fine;

*n)* un locale adeguatamente attrezzato per l'esecuzione dell'esame delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento.

CAPITOLO III

## REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI

15) Oltre ai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 65, primo trattino, debbono avere almeno:

*a)* locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate in modo da mantenere le temperature di cui al suddetto punto 65, primo trattino;

*b)* un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale.

16) Oltre ai requisiti generali, i depositi in cui le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 65, secondo trattino, debbono avere almeno:

*a)* locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate in modo da mantenere le temperature di cui al suddetto punto 65, secondo trattino;

*b)* un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale.

CAPITOLO IV

## IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI

17) Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia:

*a)* in particolare, il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapi e quando necessario coprinuca, puliti. Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, oltre che ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente e accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;

*b)* negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo, nel caso dei macelli, gli animali destinati ad esservi macellati, e, per quanto concerne l'area di tali macelli, gli animali necessari per il loro funzionamento. I roditori, gli insetti ed altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti;

*c)* le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle carni fresche devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro, nonché al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati, ogniqualvolta siano stati insudiciati.

18) I locali, le attrezzature e gli utensili di lavoro non debbono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle carni fresche. Questa condizione non si applica alle attrezzature di trasporto usate nei locali di cui al punto 16, lettera *a)*, allorché le carni sono imballate. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

18-*bis*) *a)* Il responsabile dell'azienda, il proprietario o il suo rappresentante devono far effettuare un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi dei controlli microbiologici, conformemente al quarto comma.

Questi controlli devono essere effettuati sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, sui prodotti.

Egli deve essere in grado, su richiesta del servizio ufficiale, di informare il veterinario ufficiale o gli esperti veterinari della Commissione sulla natura, la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine e indicare, se necessario, il laboratorio di controllo.

La natura, la frequenza e i metodi di campionamento e di esame batteriologico di questi controlli saranno precisati in un codice di buone pratiche in materia di igiene da elaborare secondo la procedura dell'art. 16 della direttiva, e successive modifiche.

*b)* Il veterinario ufficiale procede a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti alla lettera *a)*. Egli può, in funzione di questa analisi, far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.

I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al responsabile dell'azienda, che provvede ad ovviare alle carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.

19) Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo.

20) L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi: tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un pericolo di contaminazione delle carni fresche. Inoltre, l'acqua non potabile può essere impiegata in casi eccezionali per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l'acqua potabile.

21) È vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche.

22) I detersivi, disinfettanti e altri prodotti similari devono essere utilizzati in modo da non contaminare le attrezzature, gli strumenti di lavoro e le carni fresche. Successivamente le attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile.

23) La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminarle.

24) Ogni persona addetta alla lavorazione e alla manipolazione delle carni fresche deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedura prevista all'art. 16 della direttiva punto 18-*bis*), lettera *a*), sia riconosciuto un altro regime di controllo medico del personale, il quale offra garanzie equivalenti.

## CAPITOLO V

## VISITA SANITARIA *ANTE MORTEM*

25) Gli animali devono essere sottoposti alla visita *ante mortem* il giorno stesso del loro arrivo al macello o prima dell'inizio della macellazione giornaliera.

La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello durante la notte.

Il responsabile del macello o il suo agente deve facilitare le operazioni di ispezione sanitaria *ante mortem*, in particolare qualsiasi manipolazione ritenuta necessaria.

Ogni animale macellato deve portare un marchio di identificazione il quale permetta all'autorità competente di determinare l'origine di detto animale.

26) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita *ante mortem* a regola d'arte e in condizioni d'illuminazione adeguate.

27) La visita deve permettere di accertare:

*a)* se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia.

*b)* se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le carni inadatte al consumo umano; si dovrà altresì prestare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che all'animale siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi, o che esso possa aver consumato qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana;

*c)* se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni.

28) Non possono essere macellati gli animali:

*a)* che si trovino nelle condizioni elencate al punto 27, lettere *a)* e *b)*;

*b)* che non siano stati lasciati riposare per un periodo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati salvo decisione contraria del veterinario ufficiale, per gli scambi intracomunitari;

*c)* nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi.

## CAPITOLO VI

## IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DEL SEZIONAMENTO

29) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento, scuoiatura o depilazione, tolettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni.

30) Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Esso non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

31) Salvo per i suini e senza pregiudizio del punto 40, D. *a)*, seconda frase, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Per tale operazione possono essere utilizzati coadiuvanti, a condizione che gli animali siano successivamente risciacquati a fondo con acqua potabile.

32) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi 45 minuti dopo lo stordimento o, in caso di macellazione imposta da un rito religioso, mezz'ora dopo il dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Gli organi asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa: ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente e ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione e qualsiasi altra parte di animale necessaria per l'ispezione o eventualmente necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di ricerca dei residui.

Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell'ispezione.

Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro copertura di grasso; nel caso degli animali delle specie bovina e suina e dei solipedi, va asportata anche la capsula perirenale.

Tuttavia i peni possono essere evacuati immediatamente purché non presentino alcun segno patologico o lesione.

33) È vietato piantare coltelli nelle carni, utilizzare panni o altri materiali per la loro ripulitura o procedere a loro insufflazione. Tuttavia, l'insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma l'organo insufflato deve essere escluso dagli scambi intracomunitari.

34) Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini di oltre sei mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con tagli longitudinali della colonna vertebrale. Se necessario, per esigenze ispettive il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa di qualsiasi animale.

35) È vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, al sezionamento della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

36) Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini e i sottoprodotti non commestibili devono essere deposti appena possibile in reparti appositi.

37) Se il sangue o le frattaglie di più animali sono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l'ispezione *post mortem* tutto il contenuto del recipiente deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando la carcassa di uno di tali animali sia riconosciuta inadatta al consumo umano.

## CAPITOLO VII

## ISPEZIONE SANITARIA *POST MORTEM*

38) Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione, per assicurare che esse siano idonee al consumo umano.

39) L'ispezione *post mortem* deve comprendere:

*a)* l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi;

*b)* la palpazione degli organi di cui al punto 40, lettera *E*, qualora il veterinario ufficiale lo ritenga necessario, dell'utero;

*c)* le incisioni di taluni organi e linfonodi e, tenuto conto delle conclusioni tratte dal veterinario ufficiale, dell'utero: se, dall'ispezione visiva o dalla palpazione di taluni organi, risulta che l'animale è affetto da lesioni tali da poter provocare la contaminazione delle carcasse, delle apparecchiature, del personale o dei locali di lavoro, questi organi non devono essere incisi nel locale di macellazione o in altre parti dello stabilimento dove possa verificarsi la contaminazione di carni fresche;

*d)* la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

*e)* se del caso, analisi di laboratorio, comportanti in particolare la ricerca delle sostanze di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*.

40) Il veterinario ufficiale deve eseguire, in particolare, le operazioni seguenti:

*A.* Nei bovini di età inferiore a sei settimane:

*a)* esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei). Esame dei masseteri esterni in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni) che devono essere incisi lungo un unico piano.

Esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

*b)* ispezione della trachea; esame visivo e palpazione dei polmoni e dell'esofago; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

*c)* esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto intraventricolare;

*d)* esame visivo del diaframma;

*e)* esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); incisione del fegato sulla faccia gastrica e un'incisione alla base del lobo caudato per esaminare i dotti biliari. Ispezione e palpazione dei linfonodi pancreatici;

*f)* esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

*g)* esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

*h)* esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

*i)* esame visivo della pleura e del peritoneo;

*l)* esame visivo degli organi genitali;

*m)* esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii). Nella vacca, le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus galactophores), e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse dal consumo umano.

*B.* Nei bovini di età inferiore a sei settimane:

*a)* esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (lnn. retropharyngiales). Ispezione della cavità boccale e retroboccale e palpazione della lingua. Asportazione delle amigdale;

*b)* esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

*c)* esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

*d)* esame visivo del diaframma;

*e)* esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi;

*f)* esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

*g)* esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

*h)* esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi reali (lnn. renales);

*i)* esame visivo della pleura e del peritoneo;

*l)* esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

*C.* Nei suini:

*a)* esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (lnn. mandibulares); esplorazione della cavità boccale e retroboccale e della lingua. Asportazione delle amigdale;

*b)* esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

*c)* esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire, i ventricoli e tagliare il settore interventricolare;

*d)* esame visivo del diaframma;

*e)* esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

*f)* esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

*g)* esame visivo e palpazione della milza;

*h)* esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

*i)* esame visivo della pleura e del peritoneo;

*l)* esame visivo degli organi genitali;

*m)* esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi supramammari;

*n)* esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

*D.* Negli ovini e nei caprini:

*a)* esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza pregiudizio delle condizioni di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello, è esclusa dal consumo umano;

*b)* esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales); in caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati;

*c)* esame visivo del pericardio e del cuore; in caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato;

*d)* esame visivo del diaframma;

*e)* esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per esaminare i dotti biliari;

*f)* esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);

*g)* esame visivo e palpazione della milza;

*h)* esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi reali (lnn. renales);

*i)* esame visivo della pleura e del peritoneo;

*l)* esame visivo degli organi genitali;

*m)* esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi;

*n)* esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

*E.* Nei solipedi domestici:

*a)* esame visivo della testa dopo asportazione della lingua e esame visivo della gola; palpazione e incisione, se del caso, dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (lnn. submaxillares, retropharingiales, mandibulares e parotidei); esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

*b)* esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

*c)* esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

*d)* esame visivo del diaframma;

*e)* esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; se del caso, incisione del fegato e dei linfonodi periportali;

*f)* esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

*g)* esame visivo e palpazione della milza;

*h)* esame visivo dei reni; palpazione dei reni e, se del caso, incisione dei reni e dei linfonodi reali (lnn. renales);

*i)* esame visivo della pleura e del peritoneo;

*l)* esame visivo degli organi genitali degli stalloni e delle giumente;

*m)* esame visivo delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi supramammarii;

*n)* esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte;

*o)* ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (lymphonodi subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare mediante distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere aperti ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo.

*F.* In caso di dubbio, il veterinario ufficiale può eseguire ulteriori tagli e ispezioni delle parti in causa degli animali che ritiene necessari per fare una diagnosi definitiva.

*G.* I linfonodi sopra menzionati di cui è prescritta l'incisione devono essere sottoposti sistematicamente ad incisioni multiple e ad un esame visivo.

41) Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

*A)* La ricerca della cisticercosi nei suini, in corrispondenza delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia dei pilastri del diaframma dei muscoli intercostali del cuore, della lingua e della laringe e se necessario della parete addominale e degli psoas, liberati al tessuto adiposo.

*B.* La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni e loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

Questo esame può essere però sostituito da esami alternativi in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 83/90/CEE e successive modifiche.

*C.* Le carni suine fresche contenenti muscoli striati debbono essere sottoposte ad una ricerca delle trichine sotto la sorveglianza e la responsabilità del veterinario ufficiale.

L'esame deve essere effettuato secondo metodi scientificamente e praticamente sperimentati, in particolare metodi fissati nelle direttive CEE o altre norme internazionali.

I risultati devono essere valutati sulla base di un metodo di riferimento stabilito secondo la procedura dell'art. 16, della direttiva n. 83/90/CEE e successive modifiche, previo parere del Comitato scientifico e veterinario e devono essere almeno equivalenti per quanto riguarda l'esattezza ad un esame trichinoscopico ai sensi dell'allegato *I*, punto I, della direttiva n. 77/96/CEE.

La Commissione pubblica tale metodo di riferimento nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

*D.* i risultati delle ispezioni sanitarie *ante* e *post mortem* vengono registrati dal veterinario ufficiale e, in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile all'uomo, vengono comunicati alle autorità veterinarie competenti, preposte ai controlli della mandria da cui provengono gli animali e al responsabile della stessa mandria.

## CAPITOLO VIII

## NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO

42) Il sezionamento in pezzi più piccoli di quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto *A*, il disossamento o il sezionamento di fegati di bovini è autorizzato soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti.

43) Il responsabile del laboratorio o il suo rappresentante è tenuto ad agevolare l'operazione di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie; tra l'altro, devono essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio laboratorio.

44) Le carni che non rispondono alle condizioni, di cui all'art. 3, possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per garantire la rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni.

45) *a)* le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessità, nei locali di cui al capitolo II, punto 14, lettera *b)*. Subito dopo il sezionamento le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero appropriato di cui al capitolo II, punto 14, lettera *a)*;

*b)* durante il lavoro di sezionamento, disossamento, condizionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a ÷ 7 °C. Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a ÷ 12 °C.

Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento e imballaggio, i fegati di bovini devono essere mantenuti costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a ÷ 3 °C;

*c)* in deroga alle lettere *a)* e *b)* le carni possono essere sezionate a caldo; in tal caso devono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento; il locale di macellazione e quello di sezionamento devono allora essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che carni da sezionare devono essere trasferite senza rotture del carico da un locale all'altro e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e, se del caso, l'imballaggio, le carni devono essere trasportate in un locale frigorifero appropriato;

*d)* il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Le schegge di osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte via via nei recipenti di cui al punto 4, lettera *d)*.

CAPITOLO IX

## CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IN PEZZI E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE

46) I laboratori di sezionamento riconosciuti e i depositi frigoriferi delle carni riconosciuti sono soggetti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale. Quest'ultimo deve essere avvisato per tempo, prima che si inizi il sezionamento della carne destinata agli scambi intracomunitari.

47) Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:
- — controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche;
- — ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti di cui al punto 46 e destinate agli scambi intracomunitari;
- — ispezione sanitaria delle carni fresche destinate agli scambi intracomunitari, prima delle operazioni di sezionamento e al momento della loro uscita dagli stabilimenti di cui al punto 46;
- — compilazione e rilascio dei documenti previsti dall'art. 3, paragrafo 1, punto *A*, lettera *f)*, della direttiva e dal capitolo X, punto 54;
- — controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo IV, nonché dell'igiene del personale, compresi gli abiti;
- — esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio che per esempio possono rilevare la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami devono essere consegnati in un registro;
- — qualsiasi altro controllo che il veterinario ritenga utile per l'osservanza delle disposizioni della direttiva.

CAPITOLO X

## BOLLATURA SANITARIA

48) La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

A tal fine egli detiene e custodisce:

*a)* gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa;

*b)* le etichette e il materiale per il confezionamento purché vi sia stato già stampato il bollo di cui al presente capitolo. Tali etichette e tale materiale per il confezionamento devono essere consegnati al personale ausiliario al momento dell'applicazione e in numero corrispondente alle necessità.

49) La bollatura sanitaria deve essere praticata a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:
- — nella parte superiore, la scritta «Repubblica italiana» a lettere maiuscole;
- — al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento;
- — nella parte inferiore, la sigla «CEE».

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,1 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre.

Il bollo può inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario ufficiale che ha proceduto al controllo sanitario delle carni.

50) Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo conformemente al punto 49:
- — quelle di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato e spalla;
- — le altre devono recare almeno quattro bolli, e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

51) I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco conformemente al punto 49. Le frattaglie di tutte le specie devono essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al punto 49 se non sono confezionate o imballate e bollate in conformità dei punti 54 e 55.

52) Le parti ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate, devono essere provviste di bollo a inchiostro o a fuoco conformemente al punto 49, se non sono confezionate o imballate.

53) L'imballaggio deve essere sempre bollato conformemente al punto 54.

54) I tagli di carne imballati e le frattaglie imballate di cui al punto 51, secondo comma, e al punto 52, compresi i fegati sezionati di bovini, devono essere muniti di una bollatura sanitaria conforme al punto 49 e recante il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello applicato su un'etichetta fissata o stampata sull'imballaggio in modo da lacerarsi al momento della sua apertura. L'etichetta deve inoltre recare un numero di serie; tale requisito può essere facoltativo per gli scambi intracomunitari, su decisione dell'autorità centrale competente. Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate conformemente al capitolo XI, punto 61, l'etichetta di cui sopra può essere fissata al confezionamento. Tuttavia, se le frattaglie sono imballate presso un macello, la bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario di tale macello.

55) Oltre alle esigenze del punto 54, per le carni fresche confezionate in porzioni commerciali destinate ad essere vendute direttamente al consumatore, una riproduzione stampata della bollatura sanitaria di cui al punto 49, lettera *a)*, deve figurare sulla confezione o su un'etichetta applicata alla confezione stessa. La bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello. Le dimensioni di cui al punto 49 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto. Tuttavia, se le frattaglie sono confezionate presso il macello la bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario di tale macello.

56) Le carni di solipedi ed i loro imballaggi devono essere contrassegnati da un marchio speciale da stabilire secondo la procedura di cui all'art. 16 della direttiva e successive modifiche.

57) I coloranti da impiegare per la bollatura delle carni fresche sono decisi in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva.

Fintantoché tale decisione non sia stata presa, può essere utilizzato solo il metilvioletto.

CAPITOLO XI

## CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE

58) *a)* gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche.

In particolare devono essere:
- — tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni fresche;
- — tali da non trasmettere alle carni fresche sostanze nocive per la salute umana;
- — sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni fresche durante il trasporto e le manipolazioni;

*b)* gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati.

59) Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene.

Salvo i pezzi di lardo e di pancetta, la carne in pezzi e le frattaglie devono comunque essere munite di un involucro di protezione, a meno che non vengano trasportate appese.

Questi involucri devono essere trasparenti e incolori e rispondere inoltre alle condizioni di cui al punto 58, lettera a), primo e secondo trattino; essi non possono essere riutilizzati per avvolgere carni.

I fegati sezionati dei bovini devono essere confezionati individualmente. Un imballaggio può contenere soltanto un organo completo, affettato e presentato nella sua forma originale.

60) Le carni confezionate devono essere imballate.

61) Tuttavia, quando l'involucro corrisponde a tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, non è necessario che esso sia trasparente ed incolore e non è obbligatorio porlo in un secondo contenitore, purché siano rispettate le condizioni del punto 58.

62) Le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio possono aver luogo nello stesso locale, alle seguenti condizioni:

*a)* il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni;

*b)* immediatamente dopo la fabbricazione, il confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato; esso deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento;

*c)* i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento;

*d)* l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale;

*e)* gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche;

*f)* immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito.

63) Gli imballaggi e involucri di cui al presente capitolo possono contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale.

## CAPITOLO XII

## CERTIFICATO SANITARIO

64) L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il Paese destinatario deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale al momento del carico.

Il certificato deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato *II* e deve essere redatto perlomeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del Paese destinatario. Esso deve consistere di un solo foglio.

## CAPITOLO XIII

## DEPOSITO

65) Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione *post mortem* e mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o pari a ÷ 7 °C per le carcasse e loro parti a ÷ 3 °C per le frattaglie;

le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un macello o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti. Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature idonee, soltanto nei locali del laboratorio in cui sono state ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti.

I pezzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto, della direttiva, i pezzi di cui al punto 52 e le frattaglie destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza ritardi, eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari. In questo caso essi debbono essere immediatamente congelati dopo la maturazione.

Le carcasse, le mezzene e i quarti destinati ad essere congelati devono essere sottoposti a congelamento senza indebiti ritardi dopo un periodo di stabilizzazione.

Le carni in pezzi destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza indebiti ritardi dopo essere state sezionate.

Le carni congelate devono raggiungere una temperatura interna inferiore o uguale a — 12 °C ed essere poi immagazzinate a temperature non superiori.

Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati il mese e l'anno in cui sono state congelate.

66) Nessuna sostanza che possa contaminare le carni o pregiudicarne le condizioni igieniche deve essere immagazzinata nei locali di cui al capitolo III, punti 15 e 16, a meno che le carni siano imballate e immagazzinate separatamente.

67) La temperatura di deposito dei locali di cui al capitolo III, punti 15 e 16, deve essere registrata.

## CAPITOLO XIV

## TRASPORTO

68) Le carni fresche devono essere trasportate in veicoli o mezzi di trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo che le temperature previste al capitolo XIII siano assicurate per tutta la durata del trasporto.

La sigillatura non è obbligatoria quando le carni sono trasportate da un macello a un laboratorio di sezionamento situato nello stesso Stato membro.

69) I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

*a)* le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

*b)* devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

*c)* per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti e di carni in pezzi non imballate, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiale resistente alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico. Nel caso del trasporto per via aerea, tuttavia, i dispositivi di sospensione delle carni non sono richiesti, purché siano disponibili accessori, in materiale non soggetto a corrosione, destinati al carico, al mantenimento ed allo scarico delle carni.

70) I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

71) Le carni fresche non possono essere trasportate in uno stesso veicolo insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche, a meno che non siano adottate le opportune precauzioni. Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate o ripulite, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.

72) Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato ripulito e disinfettato.

73) Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondono alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi, salvo in caso di trasporto per via aerea, ai sensi del punto 69, lettera *c)*.

Le altre parti e le frattaglie, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione, devono essere trasportate appese o collocate su supporti. I suddetti supporti, imballaggi, e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, alle disposizioni della presente direttiva. I visceri devono essere sempre trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

74) Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

*relativo a carni fresche destinate a uno Stato membro della CEE*

N. (1) ......................

Paese speditore: ..........................................

Ministero: ..........................................

Servizio: ..........................................

Riferimento .......................................... (Facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di.......................................... (Specie animale)

Natura dei pezzi: ..........................................

Natura dell'imballaggio: ..........................................

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ..........................................

Mese(i) e anno(i) di congelamento: ..........................................

Peso netto: ..........................................

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ..........................................

..........................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ..........................................

..........................................

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ..........................................

..........................................

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da .......................................... (Luogo di spedizione)

a .......................................... (Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) ..........................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................

..........................................

Nome e indirizzo del destinatario ..........................................

..........................................

IV. Attestato di sanità ..........................................

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state ricavate nelle condizioni di produzione e controllo previste dalla direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e che sono pertanto riconosciute atte incondizionatamente al consumo umano.

Fatto a .................................., il ..........................

.......................................................... (Firma del veterinario ufficiale)

(1) Facoltativo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome, nonché, se necessario il numero del container.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 3:*

— Il D.P.R. n. 194/1988 reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intercomunitari di prodotti a base di carne». Il relativo art. 14 prevede quanto segue:

«Art. 14. — 1. Gli stabilimenti per la preparazione dei prodotti a base di carne sono riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari dal Ministero della sanità dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni prescritte dall'allegato *A*, capitoli I e II.

2. Gli stabilimenti per la preparazione dei prodotti a base di carne di cui al comma 1, ai quali viene assegnato un numero di riconoscimento "veterinario", sono iscritti in uno speciale registro ufficiale. Sul registro viene riportato il numero d'iscrizione dello stabilimento.

3. Il numero di riconoscimento veterinario per gli stabilimenti che producono i prodotti di cui all'art. 3 può essere preceduto dalla cifra 8 seguita da un trattino (8 -).

4. Per gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei prodotti di cui all'art. 3, le disposizioni di cui all'allegato *A*, capitolo I, si applicano limitatamente ai locali ove le carni o i prodotti a base di carne sono immagazzinati o lavorati e ai locali ove le preparazioni che ne derivano vengono lavorate e conservate.

5. In sede di riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti di cui al comma 3, può essere consentito che le operazioni di cui all'allegato *A*, capitolo I, punto 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* ed *i)* siano effettuate nello stesso locale qualora sia stato accertato che l'utilizzo di un unico locale non costituisca pregiudizio per la salubrità delle carni.

6. Nel caso in cui gli stabilimenti preparino oltre ai prodotti di cui all'art. 3, anche altri prodotti alimentari che non contengono carne o prodotti a base di carne, i locali e gli impianti di cui all'allegato *A*, capitolo I, punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *o)*, *p)*, *q)* ed *s)*, possono essere in comune.

7. Quando venga accertato che per gli stabilimenti sono venute meno le condizioni che hanno consentito il riconoscimento di idoneità, il Ministero della sanità dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento e la cancellazione dello stabilimento del registro ufficiale».

*Note all'art. 4:*

— Il D.P.R. n. 889/1982 reca: «Attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina».

— Il D.P.R. n. 728/1982 reca: «Attuazione della direttiva n. 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche».

*Nota all'art. 5:*

— Il D.P.R. n. 192/1988 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 84/319, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina».

*Note all'art. 6:*

— Per il D.P.R. n. 192/1988 vedi precedente nota all'art. 5.

— La decisione 84/371/CEE stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche ed è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 196 del 26 luglio 1984.

*Note all'art. 11:*

— Per effetto delle modificazioni previste dal presente decreto, il testo dell'art. 7 della legge n. 1073/1971 (Attuazione della direttiva n. 64/433 CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche) è il seguente:

«Art. 7. — Le carni provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e dai depositi frigoriferi riconosciuti, munite del bollo *prescritto per gli scambi di carni fresche fra gli Stati membri della Comunità economica europea*, sono equiparate a quelle prodotte con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e munite del bollo previsto dall'articolo 16 di detto regolamento.

Pertanto dette carni, se per sopraggiunte ragioni non siano più destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunità economica europea, possono circolare nel territorio nazionale a condizione che siano accompagnate da certificati *sanitari, conformi al modello previsto per le carni fresche destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunità economica europea*, firmati dal veterinario ufficiale competente e sottoposte a visita di controllo nel comune di destinazione a norma dell'art. 40 del predetto regolamento».

— Per effetto della modificazione apportata dal presente decreto il testo dell'art. 14, terzo comma, della legge 29 novembre 1971, n. 1073, è il seguente:

«Art. 14. — Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministero della sanità possono essere prese le seguenti misure:

*a)* divieto e limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;

*b)* divieto e limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

Su iniziativa del Ministero della sanità, le misure di cui al precedente comma, con l'indicazione dei motivi, devono essere immediatamente comunicate dalle competenti autorità italiane agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità.

Il Ministro per la sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure revocarle».

91G0348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore di cittadini italiani che hanno illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire ventiquattro milioni annui, a favore dei signori: Manlio Ciardo, Roberto Gualtiero Rebora, Angela Vittoria Torrieri e Carlo Treves, i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, dell'art. 1 della predetta legge;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Sulla conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 2 agosto 1991, è attribuito un assegno straordinario vitalizio, di lire ventiquattro milioni annui, a ciascuna delle seguenti persone: prof. Manlio Ciardo, nato a Campora (Salerno) il 27 gennaio 1907, signor Roberto Gualtiero Rebora, nato a Milano il 25 gennaio 1910, sig.ra Angela Vittoria Torrieri, nata a Canosa di Puglia (Bari) il 9 agosto 1943, e sig. Carlo Treves, nato a Roma il 19 giugno 1934.

La relativa spesa di lire 40 milioni farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1991*
*Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 318*

91A4323

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Nomina del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Cerestar Italia nello stabilimento sito nel comune di Varallo Pombia.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la designazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla nota del 4 ottobre 1989 relativa al conferimento dell'incarico all'ing. Antonio Monaco comandante provinciale dei vigili del fuoco di Novara ad istruttore di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88;

Vista la lettera del Ministero dell'ambiente del 7 ottobre 1989 prot. 20926/SI/IMP relativa alla richiesta di designazione dell'ing. Antonio Monaco quale istruttore dello stabilimento Cerestar Italia sito nel comune di Varallo Pombia (Novara);

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Antonio Monaco, comandante provinciale dei vigili del fuoco, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Cerestar Italia nello stabilimento sito nel comune di Varallo Pombia (Novara).

Art. 2.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dall'ing. Antonio Monaco entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

All'ing. Antonio Monaco competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 318*

91A4288

---

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Nomina del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Montefluos nello stabilimento sito nel comune di Porto Marghera.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la designazione dell'Istituto superiore di sanità di cui alla nota del 3 novembre 1989 relativa al conferimento dell'incarico all'ing. Egidio Zavattiero del laboratorio di igiene ambientale istruttore per l'impianto Montefluos di Porto Marghera (Venezia);

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Egidio Zavattiero, del laboratorio di igiene ambientale, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Montefluos nello stabilimento sito nel comune di Porto Marghera (Venezia).

Art. 2.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dall'ing. Egidio Zavattiero entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

All'ing. Egidio Zavattiero competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 313*

91A4289

---

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Nomina del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Montefluos nello stabilimento sito nel comune di Spinetta Marengo.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la designazione dell'Istituto superiore di sanità di cui alla nota del 3 novembre 1989 relativa al conferimento dell'incarico all'ing. Giovanni Alfredo Zapponi del laboratorio di igiene ambientale istruttore per l'impianto Montefluos S.p.a. di Spinetta Marengo (Alessandria);

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Giovanni Alfredo Zapponi, del laboratorio di igiene ambientale, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Montefluos nello stabilimento sito nel comune di Spinetta Marengo (Alessandria).

Art. 2.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dall'ing. Giovanni Alfredo Zapponi entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

All'ing. Giovanni Alfredo Zapponi competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 312*

91A4290

---

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Nomina del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Auschem nello stabilimento sito nel comune di Viguzzolo.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la designazione dell'Istituto superiore di sanità di cui alla nota del 3 novembre 1989 relativa al conferimento dell'incarico al dott. Massimo Ottaviani del laboratorio di igiene ambientale istruttore per l'impianto Auschem di Viguzzolo (Alessandria);

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Ottaviani, del laboratorio di igiene ambientale, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Auschem nello stabilimento sito nel comune di Viguzzolo (Alessandria).

Art. 2.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dal dott. Massimo Ottaviani entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al dott. Massimo Ottaviani competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 311*

**91A4291**

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Nomina del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società ICIP S.p.a. nello stabilimento sito nel comune di Frassino.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la designazione dell'Istituto superiore di sanità di cui alla nota del 3 novembre 1989 relativa al conferimento dell'incarico al dott. Giovanni Marsili del laboratorio di igiene ambientale istruttore per l'impianto ICIP S.p.a. di Frassino (Mantova);

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Marsili, del laboratorio di igiene ambientale, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società ICIP nello stabilimento sito nel comune di Frassino (Mantova).

Art. 2.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dal dott. Giovanni Marsili entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al dott. Giovanni Marsili competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 310*

91A4292

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Enichem sintesi sito nel comune di Pieve Vergonte.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il prof. Riccardo De Bernardi è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Enichem sintesi sito nel comune dei Pieve Vergonte (Novara);

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il prof. Riccardo De Bernardi espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al prof. Riccardo De Bernardi competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 319*

91A4293

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Cleam sito nel comune di Napoli.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il prof. Leopoldo Massimilla è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Cleam sito nel comune di Napoli;

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il prof. Leopoldo Massimilla espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al prof. Leopoldo Massimilla competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 320*

**91A4294**

---

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Himont Italia sito nel comune di Terni.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il prof. Lucio Ubertini è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Himont Italia sito nel comune di Terni;

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il prof. Lucio Ubertini espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al prof. Lucio Ubertini competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 323*

**91A4295**

---

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Montedipe sito nel comune di Porto Marghera.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 1989, con il quale il dott. ing. Fausto Cappelletti è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Montedipe sito nel comune di Porto Marghera (Venezia);

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 23 gennaio 1989 citato in premessa.

Art. 2.

Il dott. ing. Fausto Cappelletti espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al dott. ing. Fausto Cappelletti, funzionario dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 304*

91A4297

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società 3M sito nel comune di Cairo Montenotte.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il dott. ing. Fausto Cappelletti è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società 3M sito nel comune di Cairo Montenotte (Savona);

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il dott. ing. Fausto Cappelletti espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al dott. ing. Fausto Cappelletti competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 303*

**91A4298**

---

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Irom sito nel comune di Ravenna.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il prof. Franco Prodi è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Irom sito nel comune di Ravenna;

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il prof. Franco Prodi espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al prof. Franco Prodi competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 321*

**91A4296**

---

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Enichem agricoltura sito nel comune di Monte S. Angelo.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 19 giugno 1989, con il quale il prof. Luca Lepore è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Enichem agricoltura sito nel comune di Monte S. Angelo (Foggia);

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 19 giugno 1989 citato in premessa.

Art. 2.

Il prof. Luca Lepore espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al prof. Luca Lepore competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 306*

91A4299

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Praoil aromatici e raffinazione sito nel comune di Priolo Melilli.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 9 gennaio 1989, con il quale l'ing. Rodolfo Graziani è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Praoil aromatici e raffinazione sito nel comune di Priolo Melilli (Siracusa) ex Selm;

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 9 gennaio 1989 citato in premessa.

Art. 2.

L'ing. Rodolfo Graziani espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

All'ing. Rodolfo Graziani competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 305*

91A4300

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società API sito nel comune di Falconara.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il dott. ing. G. Carlo Ludovisi è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società API sito nel comune di Falconara (Ancona);

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il dott. ing. G. Carlo Ludovisi espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al dott. ing. G. Carlo Ludovisi competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 307*

**91A4301**

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Sostituzione del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Tamoil Italia nello stabilimento sito nel comune di Cremona.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale l'ing. Leonardo Denaro è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto dello stabilimento Tamoil;

Vista la richiesta di esonero dal su menzionato incarico presentato dall'ing. Leonardo Denaro con lettera del 1° marzo 1989;

Vista la designazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla nota del 4 ottobre 1989 relativa al conferimento dell'incarico dell'ing. Paolo Ancillotti ispettore regionale dei vigili del fuoco istruttore per l'impianto Tamoil Italia;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È revocato con effetto immediato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

L'ing. Paolo Ancillotti, ispettore interregionale dei vigili del fuoco Lombardia, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Tamoil Italia nello stabilimento sito nel comune di Cremona.

Art. 3.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dall'ing. Paolo Ancillotti entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 4.

All'ing. Paolo Ancillotti competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 314*

91A4304

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società ACNA sito nel comune di Cengio.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il dott. Alvaro Da Ros è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società ACNA sito nel comune di Cengio (Savona);

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il dott. Alvaro Da Ros espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al dott. Alvaro Da Ros competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 308*

91A4302

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Conferma del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dall'impianto della società Agrimont sito nel comune di Cairo Montenotte.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il dott. Giovanni Scalisi è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Agrimont sito nel comune di Cairo Montenotte (Savona);

Considerato che l'istruttoria da parte degli organi tecnici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato è tuttora in corso;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Scalisi espleterà i compiti istituzionali a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Al dott. Giovanni Scalisi competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 309*

91A4303

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Sostituzione del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Agip raffinazione nello stabilimento sito nel comune di Taranto.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale l'ing. Bruno Nicolellà è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Agip raffinazione sito nel comune di Taranto;

Vista la designazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla nota del 4 ottobre 1989 relativa al conferimento dell'incarico dell'ing. Gregorio Donato istruttore per l'impianto della società Agip raffinazione di Taranto;

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È revocato con effetto immediato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

L'ing. Gregorio Donato, ispettore interregionale dei vigili del fuoco Puglia e Basilicata, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Agip raffinazione nello stabilimento sito nel comune di Taranto.

Art. 3.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dall'ing. Gregorio Donato entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 4.

All'ing. Gregorio Donato competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 315*

91A4305

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Sostituzione del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Sarpom Italia nello stabilimento sito nel comune di S. Martino di Trecate.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriale ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale l'ing. Pietro Onorati è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Sarpom di S. Martino di Trecate (Novara);

Preso atto che l'ing. Pietro Onorati ha lasciato in data 31 gennaio 1989 il comando provinciale dei vigili del fuoco di Novara;

Vista la designazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla nota del 4 ottobre 1989 relativa al conferimento dell'incarico all'ing. Ernesto Lazzarotto di istruttore per l'impianto Sarpom di S. Martino di Trecate (Novara);

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È revocato con effetto immediato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

L'ing. Ernesto Lazzarotto, ispettore interregionale dei vigili del fuoco Piemonte e Val d'Aosta, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Sarpom Italia nello stabilimento sito nel comune di S. Martino di Trecate (Novara).

Art. 3.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dall'ing. Ernesto Lazzarotto entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 4.

All'ing. Ernesto Lazzarotto competerà, per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 316*

**91A4306**

DECRETO 7 febbraio 1990.

**Sostituzione del responsabile dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativamente all'attività industriale svolta dalla società Autogas Nord nello stabilimento sito nel comune di Volpiano.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1988, con il quale il prof. Mario Govi è stato designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso dell'impianto della società Autogas Nord sito nel comune di Volpiano (Torino);

Vista la richiesta di esonero del su menzionato incarico presentato dal prof. Mario Govi con lettera del 1° giugno 1989;

Vista la designazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla nota del 4 ottobre 1989 relativa al conferimento dell'incarico all'ing. Francesco Minetti di istruttore per l'impianto della società Autogas Nord di Volpiano (Torino);

Visto il comma 4 dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È revocato con effetto immediato il decreto del 28 dicembre 1988 citato in premessa.

Art. 2.

L'ing. Francesco Minetti, comandante provinciale dei vigili del fuoco a Torino, è designato responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto connesso, prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, per quanto concerne l'attività industriale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, svolta dalla società Autogas Nord nello stabilimento sito nel comune di Volpiano (Torino).

Art. 3.

L'incarico di cui al comma 2 viene espletato dall'ing. Francesco Minetti entro e non oltre settantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* salvo eventuali motivi obiettivi di differimento del citato termine ultimo che, previa richiesta dell'interessato, saranno valutati dalle amministrazioni competenti.

Art. 4.

All'ing. Francesco Minetti competerà per lo svolgimento dell'incarico, una specifica indennità che sarà, tra l'altro, determinata a seguito di apposito provvedimento recettivo dell'accordo tra il Ministero dell'ambiente e le rispettive organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1990

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991*
*Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 317*

91A4307

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Orio al Serio.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda:

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Orio al Serio, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 27 aprile 1984;

Visto l'elenco dei beni mobili allegato al verbale di consegna provvisoria in data 6 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Bergamo procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 271*

**91A4274**

---

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito della protezione radar di Poggio Lecceta.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi alla postazione radar di Poggio Lecceta di cui al verbale di consegna provvisoria redatto in data 29 luglio 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Livorno procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico

aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 280*

91A4275

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito della postazione Caraffa di Catanzaro.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili relativi alla postazione Caraffa di Catanzaro, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti in data 20 febbraio 1986 e 24 febbraio 1987;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Catanzaro procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 281*

91A4276

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Lametia.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Lametia, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 26 luglio 1984, 14 dicembre 1985 e 26 giugno 1987;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali:

Decreta:

Art. 1

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Catanzaro procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 277*

91A4277

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Teano sito nel comune di Roccamonfina.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Teano sito in comune di Roccamonfina (Caserta), allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 9 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Caserta procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 272*

91A4278

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del VOR/DME/NDB di Monte S. Costanzo.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UCI/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili relativi al VOR/DME/NDB di Monte S. Costanzo, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 14 dicembre 1985;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Caserta procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 279*

91A4279

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito del complesso immobiliare di «Monte Orimini».**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili relativi al complesso immobiliare di «Monte Orimini» di cui ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 20 dicembre 1985, 19 gennaio 1988 e 5 ottobre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Taranto procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 275*

**91A4282**

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 21 maggio 1985, 20 agosto 1985 e 27 ottobre 1987;

Visti gli elenchi dei beni mobili di cui ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Sassari procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 278*

91A4283

---

DECRETO 30 ottobre 1990.

**Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito degli aeroporti di Torino Caselle e Torino Aeritalia.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sugli aeroporti di Torino Caselle e Torino Aeritalia, di cui ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 29 aprile 1985, 11 dicembre 1985 e 30 aprile 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili di cui ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Torino procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dei trasporti*
BERNINI

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 276*

91A4284

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 agosto 1991.

**Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 2 miliardi scadente nel 2001.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 348169 del 5 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 4, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 2.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari all'8,75 per cento e scadente nel 2001;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualità di Fiscal Agent di cui al «Fiscal Agency Agreement» dell'8 febbraio 1991, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza dell'8 febbraio 2001, nonché alla corresponsione degli interessi, al tasso fisso dell'8,75% annuo, in rate annuali posticipate; la prima rata interessi ha scadenza 8 febbraio 1992.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» stipulato l'8 febbraio 1991, i fondi in dollari occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari che saranno messi a disposizione, sotto la stessa «data di pagamento», dal Crediop sulla base del contratto di «Interest rate swap» stipulato con il Tesoro il 6 febbraio 1991, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «Interest rate swap» e a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 5 febbraio 1991 la Banca d'Italia provvederà a rimettere al menzionato Crediop, con le modalità indicate al successivo art. 4:

con cadenza semestrale, a partire dell'8 agosto 1991 e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il Libor a sei mesi, aumentato di 22 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 2.000 milioni.

Il Crediop rimetterà alla Banca d'Italia:

annualmente, a partire dall'8 febbraio 1992 e fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso dell'8,75% sull'ammontare di dollari USA 2.000 milioni.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro ed il Crediop ai sensi del citato accordo avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate banche, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari USA previsti ai precedenti articoli 2 e 3 il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e sulla base del Libor comunicato dal Crediop aumentato di 22 centesimi. Tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro di USD 2.000 milioni, emissione 8 febbraio 1991».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alle indicate banche. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di febbraio di ogni anno di vita del prestito con inizio dall'8 febbraio 1992.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1992, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1992 è, prevedibilmente, di L. 12.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1991*
*Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 275*

91A4330

DECRETO 9 settembre 1991.

**Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 settembre 1987 relativamente alla scadenza del 21 settembre 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 settembre 1987, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8.75% per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 settembre 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 21 settembre 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 253857/66-AU-143 del 4 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 ottobre 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 agosto 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 settembre 1987, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 21 settembre 1991, è di 229.580.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1991, è di lire 1.534,98 per ogni ECU:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 229.580.000 ECU)

dei CTE quadriennali 8,75% con godimento 21 settembre 1987 — relativamente alla quarta cedola, di scadenza 21 settembre 1991 — ammonta a L. 26.980.679.235.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 3.854.383.000.

La spesa complessiva di L. 30.835.062.235 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991*
*Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 309*

91A4353

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1991.

**Approvazione di condizioni speciali di polizza e di tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 10 ottobre 1989, 13 febbraio 1990 e 11 dicembre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza e tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 020049 dell'8 gennaio 1990, n. 021427 del 18 aprile 1990, n. 121130 del 14 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza e i tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) art. 7 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali da parte delle compagnie di assicurazione aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985.

Il suddetto art. 7 sostituisce l'analogo approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1985;

2) art. 8 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI da parte delle compagnie di assicurazione facenti parte del «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI» in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985. Il suddetto art. 8 risulta sostitutivo dell'analogo facente parte delle condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;

3) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 1);

4) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 1);

5) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 2) in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente, relative all'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali in sostituzione delle analoghe in vigore;

7) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 6), in sostituzione degli analoghi in vigore;

8) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 6), in sostituzione degli analoghi in vigore;

9) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente, per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore di dipendenti di aziende, in sostituzione degli analoghi in vigore;

10) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 9), in sostituzione degli analoghi in vigore;

11) tassi di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, da applicare alle coperture assicurative di cui al precedente punto 9), in sostituzione degli analoghi in vigore;

12) art. 2 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e FNDAI da parte delle imprese di assicurazione aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1985;

13) art. 2 delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e invalidità permanente stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e FNDAI, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 12).

Gli articoli di cui ai predetti punti 12) e 13) sostituiscono gli analoghi approvati con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;

14) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali;

15) art. 2 delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 14).

L'articolo e le condizioni di cui ai precedenti punti 14) e 15) sostituiscono gli analoghi approvati con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;

16) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

17) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 16.

Le condizioni di cui ai predetti punti 16) e 17) sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 26 maggio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

*Il Ministro:* BODRATO

91E4285

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 settembre 1991

**Riduzione dell'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 relativo ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1990);

Esaminati i dati risultanti dal periodo di monitoraggio sul regolare utilizzo delle autorizzazioni Austria;

Riconosciuta la necessità che, ai fini di una equa distribuzione delle autorizzazioni tale da garantire la sufficienza dell'attuale contingente annuale, si rende inevitabile dover apportare delle riduzioni alle assegnazioni delle predette autorizzazioni Austria per le singole aziende, rispetto al consumo che le stesse hanno fatto registrare nel periodo del monitoraggio, con riserva di correttivi in caso di parziale mancato utilizzo da parte delle imprese e sarà tenuto altresì conto del principio incentivante nell'assegnazione delle autorizzazioni per l'uso del mezzo ferroviario;

Decreta:

*Articolo unico*

L'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria è ridotta del 20 per cento per azienda di trasporto, rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuato dalle stesse nel periodo del monitoraggio.

Tale assegnazione è soggetta ad eventuali limitazioni che si renderanno necessarie a seguito di periodica verifica sugli utilizzi.

Roma, 25 settembre 1991

*Il Ministro:* BERNINI

91A4373

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1991.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale 16 ottobre 1989 (Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1989, recante l'istituzione della facoltà di farmacia presso questo Ateneo con i corsi di laurea in «farmacia» e «chimica e tecnologie farmaceutiche»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo ai corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle Università;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Reggio Calabria;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI FARMACIA

*Articolo unico*

Dopo l'art. 320 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in «farmacia» e «chimica e tecnologie farmaceutiche»:

Art. 321. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 322. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 323. — La durata del corso degli studi per la laurea in «farmacia» è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo di tirocinio pratico prelaurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono tre e precisamente: farmaceutico, farmacologico, biochimico-clinico.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;

---

*(a)* Con elementi di statistica ed informatica.

*(b)* Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

*(c)* Per la facoltà di farmacia.

*(d)* Biochimica generale ed applicata (medica).

*(e)* Con elementi di terminologia medica.

14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;

15) chimica farmaceutica e tossicologica I;

16) analisi dei medicinali II;

17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;

18) chimica farmaceutica e tossicologica II;

19) analisi dei medicinali III;

20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I;

21) disciplina fondamentale di orientamento;

22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;

23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;

24) igiene (semestrale) *(i)*;

25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopraindicati sono:

1) *Orientamento farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale, annuale: complementi di chimica farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chimica biofarmaceutica;

chimica dei composti eterociclici;

chimica dei recettori;

chimica tossicologica;

metodologie speciali in analisi;

farmaceutica.

2) *Orientamento farmacologico:*

Insegnamento fondamentale, annuale: farmacologia applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chemioterapia;

storia della farmacia;

biochimica sistematica umana;

neuropsicofarmacologia;

farmacologia molecolare.

3) *Orientamento biochimico-clinico:*

Insegnamento fondamentale, annuale: biochimica applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi biochimico-cliniche;

enzimologia;

biochimica clinica;

ematologia;

microbiologia applicata.

---

*(f)* Farmacognosia.

*(g)* Farmacologia e farmacoterapia.

*(h)* Tossicologia.

*(i)* Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e la facoltà possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame. come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 324. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano di studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti. con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 325. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Art. 326. — La durata del corso degli studi per la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche» è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un periodo di tirocinio pratico *post-lauream*.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività industriali farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono due e precisamente: scienza e sviluppo del farmaco, fitofarmaceutico.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

*Triennio:*

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*.

*Biennio:*

20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopraindicati sono:

1) *Orientamento scienza e sviluppo del farmaco:*

Insegnamento fondamentale, annuale: chimica farmaceutica e tossicologica III.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chimica biofarmaceutica;
chimica organica superiore;
progettazione e sintesi di farmaci;
complementi di chimica tossicologica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
microbiologia industriale farmaceutica;
basi molecolari dell'attività dei farmaci.

2) *Orientamento fitofarmaceutico:*

Insegnamento fondamentale, annuale: botanica farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

fisiologia vegetale;
fitofarmacia;
fitochimica;
fitoterapia;
tossicologia applicata.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e la facoltà possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 327. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

---

*(a)* Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
*(b)* Per la facoltà di farmacia.
*(c)* Biochimica generale ed applicata (medica).
*(d)* Farmacognosia.
*(e)* Con elementi di terminologia medica.
*(f)* Farmacologia e farmacoterapia.
*(g)* Tossicologia.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988.

Art. 328. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico presumibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso un'industria farmaceutica autorizzata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 30 luglio 1991

*Il rettore:* PIETROPAOLO

91A4312

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 ottobre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso un sistema uninominale maggioritario ad un turno con parziale correttivo proporzionale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso l'ufficio dell'on. Bartolo Ciccardini, piazza della Pigna, 6.

91A4397

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

### Comunicato relativo alla nomina dei responsabili dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Il Ministro dell'ambiente ha emanato, di concerto con il Ministro della sanità, i decreti di nomina dei responsabili dell'istruttoria prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, pubblicati alle pagine 24 e seguenti di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

Di ciascun decreto sarà data immediata comunicazione ai fabbricanti interessati le cui attività rientrano nel campo di applicazione del predetto decreto presidenziale.

91A4317

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Cagiati-Von Morgen», in Roma

Con decreto ministeriale 9 settembre 1991 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Cagiati-Von Morgen», con sede in Roma, e contestualmente è stato approvato l'allegato statuto, composto di tredici articoli, debitamente vistato.

91A4338

### Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 24 maggio 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di lire 60 milioni, disposto dalla sig.ra Laura Orsi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Cornia, notaio in Bologna, numero di repertorio 10961.

91A4339

## MINISTERO DEL TESORO

### Abilitazione alla Banca popolare di Lecce - Società cooperativa a r.l., in Parabita, a compiere operazioni su titoli di debito pubblico.

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 26 settembre 1991, la Banca popolare di Lecce - Società cooperativa a r.l., con sede in Parabita (Lecce), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

91A4337

N. 187

## Corso dei cambi del 25 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1254,650 | 1254,650 | 1254,620 | 1254,650 | 1254,650 | 1254,650 | 1254,640 | 1254,650 | 1254,650 | 1254,750 |
| E.C.U. | 1530,500 | 1530,500 | 1531 — | 1530,500 | 1530,500 | 1530,500 | 1530,530 | 1530,500 | 1530,500 | 1530,500 |
| Marco tedesco | 747,690 | 747,690 | 747,750 | 747,690 | 747,690 | 747,690 | 747,660 | 747,690 | 747,690 | 747,690 |
| Franco francese | 219,430 | 219,430 | 219,750 | 219,430 | 219,430 | 219,430 | 219,420 | 219,430 | 219,430 | 219,430 |
| Lira sterlina | 2180,550 | 2180,550 | 2181 — | 2180,550 | 2180,550 | 2180,550 | 2180,700 | 2180,550 | 2180,550 | 2180,550 |
| Fiorino olandese | 663,410 | 663,410 | 663,500 | 663,410 | 663,410 | 663,410 | 663,400 | 663,410 | 663,410 | 663,410 |
| Franco belga | 36,283 | 36,283 | 36,280 | 36,283 | 36,283 | 36,283 | 36,322 | 36,283 | 36,283 | 36,280 |
| Peseta spagnola | 11,845 | 11,845 | 11,880 | 11,845 | 11,845 | 11,845 | 11,847 | 11,845 | 11,845 | 11,850 |
| Corona danese | 193,780 | 193,780 | 193,750 | 193,780 | 193,780 | 193,780 | 193,780 | 193,780 | 193,780 | 193,780 |
| Lira irlandese | 1999,300 | 1999,300 | 1997 — | 1999,300 | 1999,300 | 1999,300 | 1999,500 | 1999,300 | 1999,300 | — |
| Dracma greca | 6,721 | 6,721 | 6,720 | 6,721 | 6,721 | 6,721 | 6,720 | 6,721 | 6,721 | — |
| Escudo portoghese | 8,676 | 8,676 | 8,680 | 8,676 | 8,676 | 8,676 | 8,680 | 8,676 | 8,676 | 8,670 |
| Dollaro canadese | 1106,700 | 1106,700 | 1106 — | 1106,700 | 1106,700 | 1106,700 | 1106 — | 1106,700 | 1106,700 | 1106,700 |
| Yen giapponese | 9,427 | 9,427 | 9,450 | 9,427 | 9,427 | 9,427 | 9,429 | 9,427 | 9,427 | 9,420 |
| Franco svizzero | 857,960 | 857,960 | 858,50 | 857,960 | 857,960 | 857,960 | 857,960 | 857,960 | 857,960 | 857,96 |
| Scellino austriaco | 106,268 | 106,268 | 106,30 | 106,268 | 106,268 | 106,268 | 106,269 | 106,268 | 106,268 | 106,260 |
| Corona norvegese | 191,080 | 191,080 | 191 — | 191,080 | 191,080 | 191,080 | 191,070 | 191,080 | 191,080 | 191,080 |
| Corona svedese | 204,990 | 204,990 | 205 — | 204,990 | 204,990 | 204,990 | 204,990 | 204,990 | 204,990 | 204,990 |
| Marco finlandese | 306,800 | 306,800 | 307 — | 306,800 | 306,800 | 306,800 | 306,820 | 306,800 | 306,800 | — |
| Dollaro australiano | 1002,500 | 1002,500 | 1000 — | 1002,500 | 1002,500 | 1002,500 | 1001 — | 1002,500 | 1002,500 | 1002,500 |

## Media dei titoli del 25 settembre 1991

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 66,500 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 100,650 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 102,600 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 97,175 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 86,075 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 85,825 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 100,050 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 100,025 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 100,100 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 100,125 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100 — |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 99,975 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 100,025 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 100,025 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 100,050 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 100,025 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 99,975 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 97,400 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 99,925 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 99,900 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 99,450 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 99,225 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 98,500 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 98,550 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99,500 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 99,525 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 101,900 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 102,100 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 99,300 |
| » » » Ind. 1-10-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,125 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,050 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100,075 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 100,450 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 100,475 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 100,125 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 100,325 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 100,100 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 100,175 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 99,975 |

| | | |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 2-1988/93 | 99,925 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 99,975 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 100,150 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,275 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,325 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 99,900 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,250 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 99,575 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100,275 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 99,550 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 100,175 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 99,450 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 100,325 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 99,500 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,400 |
| » » » » | 18-11-1987/93 | 99,900 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 100,150 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 100,175 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 100,150 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 100,175 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 100,150 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 100,225 |
| » » » » | 1- 9-1989/94 | 99,900 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 99,550 |
| » » » » | 1-11-1989/94 | 99,825 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 99,725 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 100,125 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 99,075 |
| » » » » | 1- 3-1990/95 | 99,300 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 99,075 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 99,025 |
| » » » » | 1- 5-1990/95 | 99,450 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 98,550 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 99,050 |
| » » » » | 1- 7-1990/95 | 99,325 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 98,700 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 98,925 |
| » » » » | 1- 9-1990/95 | 99,200 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 99,025 |
| » » » » | 1-10-1990/95 | 99,425 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 99,150 |
| » » » » | 1-11-1990/95 | 99,475 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 99,175 |
| » » » » | 1-12-1990/95 | 99,525 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 99,200 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 99,875 |
| » » » » | 1- 1-1991/96 | 99,225 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 99,350 |
| » » » » | 1- 2-1991/96 | 99,050 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 99,675 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 99,850 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 99,775 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 99,425 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 99 — |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 99,675 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 98,950 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 98,150 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 98,200 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 98,325 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 98,200 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 98,100 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 98,150 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 98,350 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 98,600 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 98,700 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 98,150 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 98.050 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 98 — |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 98,300 |
| » » » » | 1- 3-1991/98 | 98,025 |
| » » » » | 1- 4-1991/98 | 98.225 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 11,50% | 1-11-1991 | 99,700 |
| » » » | 11,50% | 21-12-1991 | 99,925 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 99,375 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 99,300 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 99,500 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 99,175 |
| » » » | 12,50% | 17- 3-1992 | 99,950 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 99 — |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 99,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 99,970 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,950 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 98,750 |
| » » » | 11.00% | 1- 5-1992 | 99,075 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,925 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,950 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 98,825 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99,350 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99,350 |
| » » » | 11.50% | 1- 8-1992 | 99,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 100,175 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 100,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 99,970 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99.900 |
| » » » | 12.50% | 1- 9-1993 | 99,970 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 100 — |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 99.775 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 99,675 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 99,775 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 99,675 |
| » » » | 12.50% | 1- 1-1989/94 | 99.725 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 99,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 99,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 99.750 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 99,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 99,850 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 99,700 |
| » » » | 12.50% | 1- 1-1991/96 | 99,450 |
| » » » | 12.50% | 1- 3-1991/96 | 99,500 |
| » » » | 12.50% | 1- 6-1990/97 | 99,100 |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 99,275 |
| » » » | 12.50% | 1-11 1990/97 | 99.225 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1991/98 | 99.250 |
| » » » | 12,50% | 19- 3-1991/98 | 99,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991/2001 | 99,850 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 98,575 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8.50% | 98,275 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 98.275 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,425 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,275 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,925 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 99,175 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 96,100 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 96,450 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 95,425 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 97,375 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,425 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 95,970 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 97,575 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 93,675 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 98,325 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 92,350 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 100,100 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 101,950 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 100,825 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,675 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 102,825 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 106,100 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 98,970 |
| » » » » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 104,675 |
| » » » » | 26- 9-1990/95 | 11,90% | 103,375 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA STORACI

91M25091

N. 188

**Corso dei cambi del 26 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1258,350 | 1258,350 | 1258,350 | 1258,350 | 1258,350 | 1258,350 | 1258,360 | 1258,350 | 1258,350 | 1258,350 |
| E.C.U. | 1530,700 | 1530,700 | 1531 — | 1530,700 | 1530,700 | 1530,700 | 1531,150 | 1530,700 | 1530,700 | 1530,700 |
| Marco tedesco | 747,960 | 747,960 | 748 — | 747,960 | 747,960 | 747,960 | 748 — | 747,960 | 747,960 | 747,960 |
| Franco francese | 219,490 | 219,490 | 219,900 | 219,490 | 219,490 | 219,490 | 219,530 | 219,490 | 219,490 | 219,490 |
| Lira sterlina | 2181,950 | 2181,950 | 2185 — | 2181,950 | 2181,950 | 2181,950 | 2182,500 | 2181,950 | 2181,950 | 2181,950 |
| Fiorino olandese | 663,600 | 663,600 | 664 — | 663,600 | 663,600 | 663,600 | 663,600 | 663,600 | 663,600 | 663,600 |
| Franco belga | 36,297 | 36,297 | 36,310 | 36,297 | 36,297 | 36,297 | 36,297 | 36,297 | 36,297 | 36,290 |
| Peseta spagnola | 11,801 | 11,801 | 11,840 | 11,801 | 11,801 | 11,801 | 11,803 | 11,801 | 11,801 | 11,800 |
| Corona danese | 193,790 | 193,790 | 193,75 | 193,790 | 193,790 | 193,790 | 193,810 | 193,790 | 193,790 | 193,790 |
| Lira irlandese | 2001,500 | 2001,500 | 2000 — | 2001,500 | 2001,500 | 2001,500 | 2000,100 | 2001,500 | 2001,500 | — |
| Dracma greca | 6,724 | 6,724 | 6,720 | 6,724 | 6,724 | 6,724 | 6,730 | 6,724 | 6,724 | — |
| Escudo portoghese | 8,670 | 8,670 | 8,680 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,680 | 8,670 | 8,670 | 8,670 |
| Dollaro canadese | 1108,500 | 1108,500 | 1108 — | 1108,500 | 1108,500 | 1108,500 | 1108,700 | 1108,500 | 1108,500 | 1108,500 |
| Yen giapponese | 9,428 | 9,428 | 9,430 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,420 |
| Franco svizzero | 859,570 | 859,570 | 859 — | 859,570 | 859,570 | 859,570 | 859,500 | 859,570 | 859,570 | 859,570 |
| Scellino austriaco | 106,357 | 106,357 | 106,400 | 106,357 | 106,357 | 106,357 | 106,345 | 106,357 | 106,357 | 106,350 |
| Corona norvegese | 191,100 | 191,100 | 191 — | 191,100 | 191,100 | 191,100 | 191,140 | 191,100 | 191,100 | 191,150 |
| Corona svedese | 205,070 | 205,070 | 205,500 | 205,070 | 205,070 | 205,070 | 205,070 | 205,070 | 205,070 | 205,070 |
| Marco finlandese | 306,610 | 306,610 | 306,500 | 306,610 | 306,610 | 306,610 | 306,820 | 306,610 | 306,610 | — |
| Dollaro australiano | 999 — | 999 — | 1002 — | 999 — | 999 — | 999 — | 998 — | 999 — | 999 — | 999 — |

**Media dei titoli del 26 settembre 1991**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 66,500 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 100,650 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 102,600 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 97,175 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 86,020 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 85,725 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 100,100 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 100,075 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 100,125 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 100,100 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,025 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100 — |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 100,070 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 100,025 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 100,025 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 100,050 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 100,050 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 99,970 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 97,650 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 99,900 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 99,925 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 99,425 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 99,225 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 98,500 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 98,550 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99,500 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 99,525 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 101,900 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 102,100 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 99,300 |
| » » » Ind. 1-10-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,025 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,175 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,050 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100,075 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 100,475 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 100,425 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 100,125 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 100,400 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 100,100 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 100,175 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 99,950 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 2-1988/93 | 99,925 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 99,950 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 100,250 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,325 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,300 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 99,925 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,375 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 99,575 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100,250 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 99,500 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 100,225 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 99,475 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 100,400 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 99,575 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,350 |
| » » » » | 18-11-1987/93 | 100,025 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 100 — |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 100,125 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 100,125 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 100,175 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 100,150 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 100,275 |
| » » » » | 1- 9-1989/94 | 99,900 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 99,725 |
| » » » » | 1-11-1989/94 | 99,850 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 99,700 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 100,150 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 99,100 |
| » » » » | 1- 3-1990/95 | 99,325 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 99,100 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 99,025 |
| » » » » | 1- 5-1990/95 | 99,475 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 98,600 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 99 — |
| » » » » | 1- 7-1990/95 | 99,325 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 98,700 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 98,925 |
| » » » » | 1- 9-1990/95 | 99,225 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 99,100 |
| » » » » | 1-10-1990/95 | 99,450 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 99,175 |
| » » » » | 1-11-1990/95 | 99,475 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 99,225 |
| » » » » | 1-12-1990/95 | 99,225 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 99,175 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 99,875 |
| » » » » | 1- 1-1991/96 | 99,250 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 99,400 |
| » » » » | 1- 2-1991/96 | 99,025 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 99,750 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 99,875 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 99,875 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 99,450 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 98,950 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 99,600 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 99 — |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 98,150 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 98,175 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 98,375 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 98,200 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 98,100 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 98,125 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 98,375 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 98,525 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 98,700 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 98,050 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 97,950 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 98 — |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 98,325 |
| » » » » | 1- 3-1991/98 | 98,025 |
| » » » » | 1- 4-1991/98 | 98,300 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 11,50% | 1-11-1991 | 99.800 |
| » » » | 11,50% | 21-12-1991 | 99.900 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 99,375 |
| » » » | 9.25% | 1- 2-1992 | 99,275 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 99,525 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 99.350 |
| » » » | 12.50% | 17- 3-1992 | 99,925 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 99,125 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 99,350 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 100 — |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 99,970 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,900 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 98,525 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 99,075 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,825 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,925 |
| » » » | 9.15% | 1- 6-1992 | 99.875 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99.350 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99.350 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 99.250 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 100,075 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 100,325 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100.225 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 99,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99,85 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 100 — |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 100.300 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 99.750 |
| » » » | 12.50% | 1-11-1993 Q | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 99,750 |
| » » » | 12.50% | 1-12-1993 | 99,625 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 99.700 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 99,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99,750 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 99.900 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 99,750 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 99,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 99,675 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 99.875 |
| » » » | 12.50% | 1-11-1990/94 | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1991/96 | 99,400 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991/96 | 99,475 |
| » » » | 12.50% | 1- 6-1990/97 | 99.200 |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 99,250 |
| » » » | 12,50% | 1-11 1990/97 | 99,175 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1991/98 | 99,250 |
| » » » | 12,50% | 19- 3-1991/98 | 99,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991/2001 | 99,600 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 98,425 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8.50% | 98,425 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 98.325 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,425 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,425 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 100,125 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 98.625 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 96,175 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 96,675 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 95.970 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 97.475 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,475 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 96.075 |
| » » » » | 21- 2-1986,94 | 8,75% | 97,325 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 93,970 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 98.875 |
| » » » » | 26- 5-1986,94 | 6,90% | 92,775 |
| » » » » | 26- 7-1989,94 | 9,65% | 100,575 |
| » » » » | 30- 8-1989,94 | 9,65% | 101,970 |
| » » » » | 26-10-1989,94 | 10,15% | 100,825 |
| » » » » | 22-11-1989,94 | 10,70% | 102,550 |
| » » » » | 24- 1-1990,95 | 11,15% | 103,175 |
| » » » » | 27- 3-1990,95 | 12,00% | 106,100 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 98,925 |
| » » » » | 29- 5-1990,95 | 11,50% | 104,175 |
| » » » » | 26- 9-1990,95 | 11,90% | 103,325 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA STORACI

91M26091

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 19, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazionedelle università presso cui risultavano vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, dove è scritto: «*Istituto universitario* di Bergamo», si legga: «*Libera università degli studi* di Bergamo».

**91A4351**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 16 maggio 1991 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 30 maggio 1991).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, dove sono riportati gli insegnamenti per la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, alla pag. 6, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dell'insegnamento n. 5) dell'indirizzo di economia bancaria, dove è scritto: «5) legislazione *monetaria*», si legga: «5) legislazione *bancaria*».

Nell'elencazione degli altri insegnamenti, alla pag. 7, seconda colonna, undicesimo rigo, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*pogrammazzione* e controllo». si legga: «*programmazione* e controllo».

**91A4350**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200